SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. **125.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.

Art. 2.

1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio.

2. Nel caso di personale titolare di più rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.

Art. 3.

1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni.

2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo già utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potestà dell'Assessorato regionale alla sanità di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STORACE, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigillli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1999, n. 165, S.O.

— Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419 *(«Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286),* è il seguente:

«Art. 5 *(Riordino della medicina penitenziaria)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione.

2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera *e)*, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1 e 9 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999:

«Art. 8 *(Trasferimento delle funzioni e fase sperimentale)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei princìpi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

«Art. 9 *(Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)*. — 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, S.O., concerne: *«Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti».*

05G0150

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. **126.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000.

2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Art. 2.

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Art. 3.

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Art. 4.

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dall'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto *a)* della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

Art. 6.

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STORACE, *Ministro della salute*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA
(prevista dall'art. 5, comma 2)

Domande di indennizzo presentate durante
il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

1	2	3	4	5
Quote indennizzo ordinario	Rateo agli eredi	Una tantum decesso	Una tantum vaccino 30%	Totale

prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

terza colonna: assegno *una tantum* corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

quarta colonna: assegno *una tantum* pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unica delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 10 febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 concerne: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nella note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 concerne: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001, concernente: «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

«Art. 4. — 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompresso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 («Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente:

«Art. 6. *(Scambio di dati e in formazioni)*. — 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di doti ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è citato nelle note all'art. 3.

— Il quinto comma, dell'art. 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), cita:

— Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta dt ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».

— Il Titolo IV dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia concerne: «Finanze. Demanio e patrimonio della Regione».

05G0151

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1° giugno 2005.

Disciplinare sulle procedure di trasmissione radiotelevisiva dei lavori nel Senato. (Deliberazione n. 175/2005).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Considerata l'esigenza di formalizzare i principi che disciplinano la trasmissione radiotelevisiva in diretta dei lavori del Senato, con particolare riferimento alle procedure con le quali il Senato richiede la trasmissione in diretta alla Rai o autorizza le emittenti che intendano procedere a tale trasmissione,

Delibera:

Art. 1.

1. Il Presidente del Senato, apprezzate le circostanze e valutate le eventuali proposte avanzate dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, può richiedere alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione televisiva in diretta di seduta o di parte di seduta dell'Assemblea. La richiesta è avanzata, di norma, almeno 24 ore prima dall'inizio della seduta. Il Presidente fornisce alla società concessionaria le necessarie indicazioni.

2. I senatori che, nel corso della seduta, intervengano per dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo parlamentare, possono essere ricompresi, ove così venga disposto, tutti o in parte nella trasmissione. Essi hanno la parola dopo tutti gli oratori di gruppo.

3. Il Presidente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 69, comma 1, del Regolamento del Senato, può sospendere o interrompere la trasmissione televisiva della seduta.

Art. 2.

1. La società concessionaria dà seguito alla richiesta avanzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'art. 1, comma 1, modificando i palinsesti dei programmi e garantendo la trasmissione televisiva in diretta, senza interruzioni per inserti pubblicitari e commenti simultanei.

2. La richiesta avanzata dal Presidente del Senato alla Società concessionaria, per la trasmissione in diretta, preclude la concessione di autorizzazioni per la trasmissione televisiva in diretta della stessa seduta ad altre emittenti e comporta la revoca di quelle eventualmente già concesse. Le emittenti diverse dalla Società concessionaria possono comunque ritrasmettere, previa comunicazione al Senato, il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 3.

1. La società concessionaria del servizio pubblico e le emittenti televisive nazionali che intendano trasmettere in diretta la seduta, o parte di seduta, dell'Assemblea del Senato avanzano richiesta di autorizzazione, di regola, almeno 36 ore prima dell'inizio della seduta.

2. L'autorizzazione è concessa dal Presidente del Senato previa valutazione, da parte dei competenti Uffici dell'amministrazione, delle modalità di ripresa, delle esigenze logistiche connesse alla collocazione degli apparati per la ripresa in diretta, delle finalità informative del programma televisivo.

3. L'emittente che avanza la richiesta si impegna affinché la trasmissione televisiva in diretta si inserisca in un contesto di natura giornalistica e gli interventi non siano interrotti da inserti pubblicitari e da commenti simultanei.

4. In caso di violazione delle condizioni previste, il Presidente del Senato ha facoltà di disporre l'interruzione immediata del collegamento in diretta.

Art. 4.

1. Nessun diritto di esclusiva deriva alle emittenti dall'autorizzazione alla trasmissione in diretta concessa ai sensi dell'art. 3.

2. Detta autorizzazione può comunque essere revocata, anche nell'imminenza della seduta, per una sopravvenuta valutazione delle condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, o per fatti nuovi incidenti sulle stesse, ferma l'applicazione, se del caso, dell'art. 1, comma 3. Vale comunque quanto disposto dall'art. 5 sulla possibile fruizione del segnale satellitare.

Art. 5.

1. Le emittenti televisive nazionali e le emittenti locali, previa comunicazione agli Uffici del Senato, possono ritrasmettere il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari assicurando la piena visibilità del logo del Senato, inserendo la ripresa in un contesto di natura giornalistica, senza interruzione degli interventi con inserti pubblicitari e astenendosi da commenti simultanei.

Art. 6.

1. Le richieste di autorizzazione per la trasmissione in diretta ai sensi dell'art. 3 sono avanzate dal Direttore di testata giornalistica o dal Segretario di redazione che assicurano il rispetto delle garanzie sopra precisate sulle modalità di trasmissione anche nel caso di ritrasmissione del segnale satellitare.

Art. 7.

1. Le disposizioni che precedono valgono anche, in quanto applicabili, per la trasmissione televisiva o radiofonica delle sedute delle Commissioni, i lavori delle quali siano resi pubblici mediante impianto audiovisivo, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

2. Il potere di disporre la trasmissione spetta al Presidente del Senato, su richiesta della Commissione; quello di disporne la sospensione o l'interruzione spetta al Presidente della Commissione che, ove lo eserciti, ne informa immediatamente il Presidente del Senato.

3. Per le sedute delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite del Senato e della Camera dei deputati, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza della Camera dei deputati.

05A06686

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2005.

Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)* e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal suddetto Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria condotta dall'Istituto nazionale di statistica - Ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, comunicati con nota del 19 gennaio 2005, n. 39/2005, in merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che il predetto Consiglio può fornire ai fini del completamento dell'informazione statistica ufficiale e della specializzazione e capacità del medesimo Consiglio di elaborare e gestire sistemi informativi statistici;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 28 ottobre 2004;

Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 26 maggio 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 83

05A06672

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

Costituzione del Comitato di garanti in via transitoria, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22, che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 22, il Comitato di garanti è presieduto da un magistrato con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti, ed è composto da un dirigente della prima fascia, eletto con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, recante il regolamento sulle modalità di elezione del dirigente di prima fascia a componente del Comitato di garanti e da un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 5-*bis*, secondo il quale il Comitato di garanti, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 1517/CP del 16 marzo 2005, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha comunicato che il Consiglio di presidenza nell'Adunanza dell'8-9 marzo 2005 ha designato il dott. Fulvio Balsamo, Presidente di sezione della Corte dei conti, quale Presidente del Comitato di Garanti;

Preso atto che, sulla base del comunicato del Ministro per la funzione pubblica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2005), in data 2 maggio 2005, si è svolta l'estrazione a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del nominativo del dirigente di prima fascia che, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge 31 marzo 2005, n. 43, fa parte del Comitato di garanti sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;

Vista la nota prot. n. 1291 del 9 maggio 2005, con la quale il dott. Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali, primo dei nominativi estratti, ha comunicato di accettare l'incarico di componente del Comitato di garanti, ai sensi del citato art. 5-*bis*;

Considerato che, a motivo della temporaneità dell'incarico e della non volontarietà della presentazione della candidatura a componente del Comitato di garanti, si ritiene che al dirigente della prima fascia estratto a sorte non si debba applicare la disposizione del collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, incombendo sul dirigente stesso solo l'obbligo di astensione dal singolo affare, in caso di conflitto di interessi;

Considerato, altresì, che tra i soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, a motivo del prestigio, levatura culturale e professionale, il dott. Fausto Desideri risulta possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001 per l'espletamento dell'incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'onorevole Mario Baccini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio, onorevole Mario Baccini;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato di garanti

1. È costituito il Comitato di garanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Comitato di garanti è presieduto dal dott. Fulvio Balsamo, Presidente di sezione della Corte dei conti, ed è composto dal dott. Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia che, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, fa parte del Comitato stesso temporaneamente e sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia, eletto secondo le modalità stabile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, nonché dal dott. Fausto Desideri, esperto.

3. Il Comitato di garanti ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

Segreteria tecnica del Comitato di garanti

1. Il Comitato di garanti si avvale di una segreteria con compiti di supporto tecnico, di gestione e raccolta della documentazione relativa all'attività svolta dal Comitato.

2. Il personale addetto alla segreteria tecnica è individuato con provvedimento del Capo del Dipartimento, in numero non superiore a tre unità.

Art. 3.

Oneri finanziari

1. Con successivo provvedimento sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

05A06723

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º luglio 2005.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale, che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3446).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore è interessata da un gravissimo dissesto urbano e strutturale con conseguente compromissione della stabilità di alcuni edifici;

Considerato che a seguito del summenzionato dissesto urbano e strutturale è necessario provvedere sia allo sgombero di abitazioni private, sia alla chiusura di locali commerciali;

Considerato, altresì, che l'evento verificatosi è di tale gravità da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 13 giugno 2005;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore all'urbanistica del comune di Roma è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il territorio del medesimo Comune, nell'area di via Giustiniano Imperatore.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, cui affidare specifici settori di intervento, e che opererà sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario.

3. Il commissario delegato provvede, in particolare al compimento delle iniziative volte:

a) alla ricostruzione degli immobili demoliti;

b) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle normali condizioni di vita dei cittadini coinvolti dai predetti eventi di dissesto.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare, ove assolutamente necessario, la progettazione anche a liberi professionisti.

2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato

potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso dell'amministrazione competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

6. Il commissario delegato per il soddisfacimento urgente delle esigenze della popolazione interessata dall'emergenza abitativa di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle organizzazioni di volontariato comunale di protezione civile, nonché delle strutture e degli uffici comunali.

7. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi, sulla base di previe intese, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il recupero dei beni mobili appartenenti ai nuclei familiari soggetti allo sgombero, nonché per provvedere al relativo deposito in appositi locali per il periodo strettamente necessario e, comunque, non oltre il termine dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 6.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata resa inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità un contributo per l'assistenza alloggiativa fino ad un massimo di € 700,00 mensili per nuclei composti da un unico soggetto, incrementato di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione e comunque nel limite massimo di € 1.100,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 300,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il predetto contributo verrà erogato nei casi e con le modalità previste con apposito provvedimento commissariale.

2. Il commissario delegato, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari, può assegnare, in alternativa al contributo di cui al comma 1, in via definitiva ai nuclei familiari locatari e residenti, nonché ai proprietari di unità immobiliari negli edifici di cui alla presente ordinanza, la cui presenza risulti accertata e stabilmente continuativa al momento dello sgombero, alloggi di edilizia sociale in località Santa Palomba, nel comune di Roma. Per i proprietari residenti l'assegnazione del predetto alloggio potrà essere attribuita fino all'immissione in possesso di un nuovo alloggio in edifici costruiti ai sensi della presente ordinanza.

3. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo a favore dei soggetti che esercitano la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività, quali risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo di tempo interessato. Le modalità per l'erogazione del predetto contributo saranno stabilite da apposito provvedimento commissariale, sulla base della previa definizione di criteri di rigorosa perequazione. In alternativa al predetto contributo il commissario delegato potrà attribuire ai predetti soggetti la gestione e l'utilizzo di locali ubicati nell'insediamento di Santa Palomba.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 14, 16, 17, 19, 20, commi 2, 3 e 4, art. 21, commi 5 e 6, articoli 24, 25, 26, 28 e 30, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 21;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 105, e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16, comma 4 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 10 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7 e 21-*ter*, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 11, 16, 17, comma 2, 18, 20, commi 1, 2, 5, 8, e 10, articoli 22 e 49 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, art. 34, comma 5, art. 42, comma 2, lettera *b), d), e), h), i), l)*, e art. 48;

legge n. 1150 del 1942 articoli 13, 14, 15 e 16;

decreto legislativo n. 66 del 2003, art. 5, comma 3.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato dispone dell'importo di 9.832.000,00 milioni di euro a carico dei fondi appositamente stanziati dall'amministrazione comunale.

Art. 7.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di dieci unità di personale dipendente dal comune di Roma o da amministrazioni ed enti pubblici che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, a stipulare fino ad un massimo di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale avente particolare esperienza nei settori necessari per la realizzazzione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il commissario delegato può autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A06674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Klimbacher Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Klimbacher Simona, nata il 27 marzo 1973 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 10 gennaio 2005, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la sig.ra Klimbacher ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 18 luglio 1997 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ed il titolo accademico «Master of Laws in Banking Corporate and Finance» rilasciato dalla «Fordham University» - New York (USA) in data 18 maggio 2002;

Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Klimbacher Simona, nata il 27 marzo 1973 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A06677

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2005.

Variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette e di sigari di provenienza UE, presentate dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre inserire nella tabella A, allegata al citato decreto direttoriale 30 giugno 2005, un prezzo per Kg convenzionale espressamente richiesto dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A) allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 è inserito il seguente prezzo per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A

SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
30,15	19,25	32,08	111,02	192,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,00	160,00	3,20
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,00	160,00	3,20
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,00	160,00	3,20
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,00	160,00	3,20
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	182,50	187,50	3,75
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	182,50	187,50	3,75
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,00	160,00	3,20
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	182,50	187,50	3,75
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 9

05A06789

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° maggio 2005.

Riconoscimento, al dott. MacDonald David Bruce, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. MacDonald David Bruce, cittadino canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medical doctor conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislstivo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. MacDonald David Bruce è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medical doctor rilasciato in data 17 maggio 1982 dalla Dalhousie University di Halifax (Nuova Scozia/Canada) al dott. MacDonald David Bruce, nato a Halifax, Nova Scotia (Canada) il 17 marzo 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. MacDonald David Bruce è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06227

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Isaza Penco Santiago, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Isaza Penco Santiago, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 5 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Isaza Penco Santiago è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontológo rilasciato in data 27 gennaio 1989 dal «Colegio Odontólogico Colombiano» di Bogotà (Colombia) al sig. Isaza Penco Santiago, cittadino italiano, nato a Santa Fe de Bogotà (Colombia) il 26 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Isaza Penco Santiago è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06226

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Allier Ana Claudia Georgina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Allier Ana Claudia Georgina, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontóloga conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 5 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Allier Ana Claudia Georgina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontóloga rilasciato in data 24 aprile 2000 dalla «Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Odontologia» (República Argentina) alla sig.ra Allier Ana Claudia Georgina, nata a San Miguel de Tucumán (Argentina) il 27 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Allier Ana Claudia Georgina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06228

DECRETO 22 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fritschi Bernadette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fritschi Bernadette, cittadina svizzera, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Diplom Für Kinderkrankenpflege, Wochen - Und Säuglingspflege», conseguito in Svizzera in data 15 aprile 1981, al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 3 maggio 2005;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplom Für Kinderkrankenpflege, Wochen - Und Säuglingspflege», conseguito in Svizzera in data 15 aprile 1981, dalla sig.ra Fritschi Bernadette, nata a Gommiswald SG il giorno 4 luglio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06678

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2005.

Modalità per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 e ratificato in Italia con legge del 31 ottobre 2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'AIEA, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (di seguito richiamato come il Protocollo Aggiuntivo).

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso»;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 332, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo del 22 settembre 1998;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con cui sono stabilite le modalità secondo cui devono essere forniti i dati e le informazioni individuati negli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo;

Visto l'art. 17 del Protocollo Aggiuntivo e le disposizioni ivi previste che entrano in vigore a decorrere dal 30 aprile 2004;

Considerato il «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»;

Considerato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, circa la competenza del Ministero delle attività produttive a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e operatori nazionali soggetti

1. Sono operatori nazionali soggetti al presente decreto, secondo le modalità e i tempi ivi stabiliti, tutti gli operatori nazionali previsti dal Protocollo Aggiuntivo, in particolare, tutti coloro che, in qualità di persone fisiche o giuridiche, producono, importano, esportano o comunque trasferiscono, lavorano o impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano e vendono, i materiali e le attrezzature di cui al Protocollo Aggiuntivo e relativi allegati.

2. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni e gli obblighi di cui:

a) al «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»;

b) al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso».

Art. 2.

Modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Gli operatori nazionali soggetti, di cui al precedente art. 1, comma 1, in qualità di dichiaranti, devono elaborare e trasmettere i dati e le informazioni previsti nell'art. 2 del Protocollo Aggiuntivo, preferibilmente in formato elettronico o in alternativa in formato cartaceo, seguendo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Gli operatori nazionali soggetti:

a) ai fini dell'utilizzo del formato elettronico, devono munirsi di apposito Codice Informatico che va richiesto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

b) ai fini dell'utilizzo del formato cartaceo, devono compilare le schede di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. Con riferimento all'allegato 1, i dati e le informazioni relativi alle dichiarazioni iniziali:

a) riguardano il periodo dal 30 aprile 2004 alla data delle dichiarazioni stesse;

b) devono essere inviati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I dati e le informazioni relativi agli aggiornamenti devono essere inviati rispettando la frequenza e le scadenze riportate nelle ultime due colonne dell'allegato 1.

4. I dati e le informazioni, di cui all'art. 2, lettera *a)*, punto ii, lettera *b)*, punto ii e lettera *c)* del Protocollo Aggiuntivo, non previsti negli allegati 1 e 2, potranno essere richiesti, caso per caso, dal Ministero delle attività produttive o dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, all'operatore nazionale, in qualità di dichiarante, che li elabora e li trasmette sulla base di modalità e tempi definiti al momento della richiesta stessa.

Art. 3.

Tutela delle informazioni

1. I dati e le informazioni, oggetto del presente decreto, recanti una classifica di segretezza, sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

Art. 4.

Aggiornamenti tecnici degli allegati al presente decreto

1. Gli aggiornamenti tecnici dell'allegato 1, dell'allegato 2 e del Codice Informatico, necessari agli operatori nazionali per trasmettere i dati e le informazioni previsti nel presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, sentita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 269

ALLEGATO 1

Obblighi degli operatori nazionali: destinatari, formati e tempi di invio dei dati e delle informazioni

Riferimento all'articolo 2 del Protocollo Aggiuntivo		L'operatore nazionale deve inviare i dati e le informazioni					
Lettera e punto	Descrizione sintetica della tipologia di dati e informazioni	al destinatario	nei formati disponibili		per dichiarazione iniziale entro	per aggiornamento	
			FE	FC		frequenza	scadenza
a.i	descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari...(omissis)	APAT	CI	all. 2.1	60 giorni	annuale	1 marzo di ogni anno
a.iii	descrizione generale di tutti gli edifici in ciascun sito, incluso l'uso cui sono destinati......(omissis)	L'OPERATORE NAZIONALE, IN QUALITA' DI DICHIARANTE, PER L'ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI, DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO iii, UTILIZZA I PERTINENTI ALLEGATI AL RE (2002)/99. TUTTI GLI ELABORATI VANNO INVIATI, NEI TEMPI PREVISTI NEL RE (2002)/99, ALLA CE E, CONTEMPORANEAMENTE, IN COPIA ALL'APAT.					
a.iv	descrizione dell'entità delle operazioni condotte nelle località in cui sono svolte le attività indicate nell'all. I al Protocollo Aggiuntivo.	APAT	CI	all. 2.2	60 giorni	annuale	1 marzo di ogni anno
a.v	informazioni specifiche sulla località, sulla situazione operativa e sulla capacità annuale stimata di produzione delle miniere, degli impianti di concentrazione di U e di Th.....(omissis)	L'OPERATORE NAZIONALE, IN QUALITA' DI DICHIARANTE, PER L'ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI, DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTI v, vi, vii E viii, UTILIZZA I PERTINENTI ALLEGATI AL RE (2002)/99. TUTTI GLI ELABORATI VANNO INVIATI, NEI TEMPI PREVISTI NEL RE (2002)/99, ALLA CE E, CONTEMPORANEAMENTE, IN COPIA ALL'APAT.					
a.vi	informazioni concernenti le materie grezze, che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile.....(omissis)						
a.vii	informazioni su quantità e usi per ciascuna localizzazione delle materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtù degli articoli 36, lettera b) e 37 dell'Accordo sulle Salvaguardie.						
a.viii	informazioni riguardanti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di scorie a medie o alta radioattività contenenti Pu, U altamente arricchito o U233, per le quali le salvaguardie non siano più applicabili in virtù dell'articolo 11 dell'Accordo sulle Salvaguardie....(omissis)						
a.ix	informazioni sulle attrezzature e le materie non nucleari specificate ed elencate nell'allegato II : a) per ogni esportazione dalla CE......(omissis) b) su richiesta specifica dell'AIEA, la conferma da parte della Stato importatore, delle informazioni.......(omissis)	APAT	CI	all. 2.3	60 giorni	trimestrale	15 giorni dalla fine di ciascun trimestre
a.x.	piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo.	MAP	CI	all. 2.4	60 giorni	annuale	1 marzo di ogni anno
b.i.	descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e ......(omissis)	APAT	CI	all. 2.5	60 giorni	annuale	1 marzo di ogni anno

LEGENDA

APAT = **A**genzia per la **P**rotezione dell'**A**mbiente e per i servizi **T**ecnici
CE = **C**ommissione **E**uropea
CI = **C**odice **I**nformatico
FC = **F**ormato **C**artaceo
FE = **F**ormato **E**lettronico
MAP = **M**inistero delle **A**ttività **P**roduttive
RE (2002)/99 = **R**egolamento **E**uratom (2002)/99

ALLEGATO 2

Indice

LEGENDA

AIEA	**A**genzia **I**nternazionale per l'**E**nergia **A**tomica
APAT	**A**genzia per la **P**rotezione dell'**A**mbiente e Servizi **T**ecnici
CE	**C**ommissione **E**uropea – Direzione Generale Energia Nucleare
MAP-DGERM	**M**inistero delle **A**ttività **P**roduttive – **D**irezione **G**enerale per l'**E**nergia e le **R**isorse **M**inerarie
PA	**P**rotocollo **A**ggiuntivo

ALLEGATO 2.1	**Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile autorizzate o controllate dallo Stato**[1]	**Articolo 2, lettera a), punto i del PA**	*Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332*

Dichiarante [2]	
Ubicazione [3]	
Commenti [4]	

Dichiarazione		
N° [5]		
Data [6]	/ /	
Periodo [7]	*Inizio*	/ /
	fine	/ /
Foglio	Di	[8]

Reg[9]	**Rif** [10]		**Fase del ciclo del combustibile**[11]	**Descrizione dell'attività**[12]
	D	**R**		

Livello di sicurezza[13]	
Lista allegati[14]	

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

Allegato 2.1 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.i del PA, una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività.
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'impresa ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque, vanno indicati il numero progressivo delle schede e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Con riferimento all'articolo 18, a) del PA, la "fase del ciclo del combustibile" da indicare è una delle seguenti: i) conversione di materie nucleari; ii) arricchimento di materie nucleari; iii) fabbricazione di combustibile nucleare; iv) reattori; v) impianti critici; vi) ritrattamento del combustibile nucleare; vii) trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. La "descrizione dell'attività" deve contenere almeno le informazioni seguenti: titolo, breve descrizione del lavoro svolto alla data della dichiarazione, obiettivi e risultati raggiunti alla data della dichiarazione, finanziatore/i, collaborazioni con soggetti nazionali ed internazionali. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT
Segreteria principale di sicurezza
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA

ALLEGATO 2.2	**Attività definite dall'allegato I al PA**[1]	**Articolo 2, lettera a), punto iv del PA**	*Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332*

Dichiarante [2]	
Ubicazione [3]	
Commenti [4]	

Dichiarazione		
N° [5]		
Data [6]	/ /	
Periodo [7]	*Inizio*	/ /
	fine	/ /
Foglio	Di	[8]

Reg[9]	**Rif** [10]		**Riferimento allegato I PA** [11]	**Descrizione dell'attività**[12]
	D	**R**		

Livello di sicurezza[13]	
Lista allegati[14]	

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

Allegato 2.2 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.iv del PA, «una descrizione dell'entità delle operazioni condotte in ognuna delle località in cui sono svolte le attività indicate nell'allegato I del PA stesso».
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'impresa ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo delle schede e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Va specificata una delle attività di cui all'allegato I del PA, qui riportate per comodità: i) fabbricazione di tubi rotori per centrifughe o assemblaggio di centrifughe a gas; ii) fabbricazione di barriere di diffusione; iii) fabbricazione o assemblaggio di sistemi a laser; iv) fabbricazione o assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi; v) fabbricazione o assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione; vi) fabbricazione o assemblaggio di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex; vii) fabbricazione o assemblaggio di generatori di plasma di uranio; viii) fabbricazione di tubi di zirconio; ix) produzione o arricchimento di acqua pesante o deuterio; x) produzione di grafite di purezza nucleare; xi) fabbricazione di contenitori per combustibile irraggiato; xii) fabbricazione di barre di controllo del reattore; xiii) fabbricazione di contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla criticità; xiv) fabbricazione di macchine di taglio di elementi di combustibile irradiato; xv) costruzione di celle calde.
12. La descrizione di ciascuna attività di cui all'allegati I al PA, deve contenere al minimo le informazioni seguenti: breve descrizione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti alla data della dichiarazione, indicazione della capacità produttiva annuale e nel periodo di riferimento della dichiarazione, di ciascuna attività manifatturiera. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT
Segreteria principale di sicurezza
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA

ALLEGATO 2.3	**Importazione / Esportazione apparecchiature e materie non nucleari specificate dall'allegato II al PA**[1]	**Articolo 2, lettera a), punto ix del PA**	*Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332*

Dichiarante [2]		**Dichiarazione**	
		N° [5]	
Ubicazione [3]	a)	**Data** [6]	/ /
	b)	**Periodo** [7] *Inizio*	/ /
Commenti [4]		*fine*	/ /
		Foglio	Di [8]

Reg[9]	**Rif** [10]		**Riferimento al parag.fo dell'all. II al PA**[11]	**Identificazione parte specifica**[12]	**Quantità**[13]		**Data imp/esp**[14]	**Tipo imp/esp**[15]
	R	**D**			**Num**	**u.m.**		

Livello di sicurezza[16]	
Lista allegati[17]	

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

Allegato 2.3 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere, con riferimento all'articolo 2.a.ix del PA, informazioni riguardanti l'esportazione verso Paesi non appartenenti alla Comunità Europea oppure, su richiesta specifica dell'AIEA, l'importazione da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, di attrezzature e materie non nucleari specificate nell'allegato II del PA stesso.
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare:
   - in caso di importazione a) il nome, l'indirizzo, la località e lo Stato dell'operatore da cui proviene il materiale,
     b) l'indirizzo e la località nazionale dove si svolgono le attività col materiale importato.
   - in caso di esportazione a) il nome, l'indirizzo, la località e lo Stato dell'operatore destinatario del materiale,
     b) l'indirizzo e la località nazionale di partenza del materiale esportato.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque, vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Indicare il numero del paragrafo dell'allegato II al PA in cui rientra l'attrezzatura o il materiale dichiarato.
12. L'"identificazione della parte (attrezzatura o materiale) specifica" deve contenere: dimensioni, caratteristiche, volume, materiale con cui è costruita, numero di serie o sigla identificativa, nome ed indirizzo del costruttore, ogni altra informazione che permetta di identificare univocamente la parte.
13. Specificare la "quantità" delle parti che costituiscono la spedizione e l'unità di misura in cui è espressa tale quantità.
14. La "data d'importazione o di esportazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
15. Tipo di movimentazione "imp" per importazione, "esp" per esportazione.
16. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
17. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT
Segreteria principale di sicurezza
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA

ALLEGATO 2.4	**Piani generali per il decennio successivo**[1]	**Articolo 2, lettera a), punto x del PA**	*Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332*

Dichiarante [2]	
Ubicazione [3]	
Commenti [4]	

Dichiarazione		
N° [5]		
Data [6]	/ /	
Periodo [7]	*Inizio*	/ /
	fine	/ /
Foglio	Di	[8]

Reg[9]	**Rif** [10]		**Fase del ciclo del combustibile**[11]	**Descrizione dei piani generali di lo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare**[12]	**Descrizione dei piani di attività di R&S correlate al ciclo del combustibile nucleare**[13]
	D	**R**			

Livello di sicurezza[14]	
Lista allegati[15]	

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

Allegato 2.4 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere con riferimento all'articolo 2.a.x del PA «i piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorità dello Stato».
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti. .
11. Con riferimento all'Art. 18, a) del PA, la "fase del ciclo del combustibile" da indicare è una delle seguenti: i) conversione di materie nucleari; ii) arricchimento di materie nucleari; iii) fabbricazione di combustibile nucleare; iv) reattori; v) impianti critici; vi) ritrattamento del combustibile nucleare; vii) trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. Nella colonna va riportato: la descrizione sintetica delle attività previste nei piani generali di sviluppo del ciclo del combustibile nucleare; i risultati previsti; i tempi di completamento degli obiettivi ed i luoghi dove tali attività sono svolte.
13. Nella colonna va riportato: la descrizione sintetica della attività di ricerca e sviluppo correlate ai piani generali di sviluppo nel campo del ciclo del combustibile nucleare; i risultati previsti; i tempi di completamento degli obiettivi ed i luoghi dove tali attività sono svolte.
14. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
15. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

MAP-DGERM
Via Molise 2
00147 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

MAP
Gabinetto Servizio NATO/UE
Via Molise 2
00147 ROMA.

ALLEGATO 2.5	**Attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare non controllate dallo Stato**[1]	**Articolo 2, lettera b), punto i del PA**	*Articolo 4 – legge 31 Ottobre 2003 n. 332*

Dichiarante [2]	
Ubicazione [3]	
Commenti [4]	

Dichiarazione		
N° [5]		
Data [6]	/ /	
Periodo [7]	*Inizio*	/ /
	fine	/ /
Foglio	Di	[8]

Reg[9]	**Rif** [10]		**Fase del ciclo del combustibile**[11]	**Descrizione dell'attività**[12]
	D	**R**		

Livello di sicurezza[13]	
Lista allegati[14]	

Dichiarante			
Timbro e firma		Qualifica	

Allegato 2.5 - Note esplicative

1. La dichiarazione deve contenere con riferimento all'articolo 2.b.i del PA «una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattività contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o ^{233}U ovunque eseguite nello Stato interessato, che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola "trattamento" di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi ai fini del loro stoccaggio e smaltimento».
2. Per il "dichiarante" vanno specificate la ragione sociale dell'operatore ed il nome e la qualifica del dichiarante.
3. Per l'"ubicazione" specificare l'indirizzo completo o l'identificativo del luogo dove viene condotta l'attività.
4. Possono essere inseriti "commenti" (per esempio: riferimenti e collegamenti ad altre schede, se le attività sono in chiusura o sospese e altre informazioni ritenute utili ai fini della comprensione del contenuto della scheda) che non devono superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
5. Il "numero di dichiarazione" vale "1" per la dichiarazione iniziale.
6. La "data della dichiarazione" va specificata nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
7. La "data iniziale" e la "data finale" del "periodo di notifica" vanno specificate nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno).
8. Se la dichiarazione è costituita da più registrazioni o una registrazione non è contenuta nella singola scheda, si possono usare più schede. Comunque vanno indicati il numero progressivo della scheda e il numero totale di schede costituenti la dichiarazione. Schede con la stessa intestazione fanno parte della stessa dichiarazione.
9. Il "numero di registrazione" deve essere in sequenza, cominciando con "1".
10. I "Riferimenti." devono essere usati per riferirsi nella presente registrazione ad un'altra registrazione. Il contenuto del campo "Riferimenti" consiste nei numeri di identificazione della dichiarazione (D) e della registrazione (R) (ad esempio: D=10 e R=20 rimanda alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge alle informazioni fornite in un'altra registrazione dichiarata in precedenza o la aggiorna. Se del caso, possono essere immessi vari riferimenti.
11. Nella colonna va indicato uno dei seguenti campi di ricerca e sviluppo: arricchimento di materie nucleari; ritrattamento del combustibile nucleare; trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233.
12. La "descrizione dell'attività" deve contenere come minimo le informazioni seguenti: titolo, breve descrizione del lavoro svolto alla data della dichiarazione, obiettivi e risultati raggiunti alla data della dichiarazione, finanziatore/i, collaborazioni con soggetti nazionali ed internazionali. Il testo di questo campo non deve superare un'estensione equivalente a 2048 caratteri informatici.
13. Il "livello di sicurezza" viene attribuito dal dichiarante e deve essere conforme alla normativa vigente in materia di trattamento della documentazione.
14. Specificare la "lista degli allegati" alla singola registrazione. Riportare quelli relativi all'intera dichiarazione sul foglio 1 della stessa.

N.B.:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all'indirizzo:

APAT
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA.

Nel caso in cui le informazioni contenute rientrino nell'articolo 3 del presente decreto, trasmettere a:

APAT
Segreteria principale di sicurezza
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA

05A06724

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I Ronchi a r.l.», in Calci, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I Ronchi a r.l.», con sede in Calci (Pisa) (codice fiscale 00381410505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, domiciliato in Terranova Bracciolini (Arezzo), via Poggio Orlandi n. 1095, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06681

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Insieme nella scuola e dintorni», società cooperativa a responsabilità limitata, in Porcari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Insieme nella scuola e dintorni» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porcari (Lucca) (codice fiscale 01549450466) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Caviglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, domiciliato in Bagno a Ripoli Firenze, loc. Antella, via Ubaldino Peruzzi, 142, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06685

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Chiaravalle soc. coop. a r.l.», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Chiaravalle soc. coop. a r.l.», con sede in Siena (codice fiscale 00837320522) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Rosa Monaco, nata ad Acerenza (Potenza) il 22 agosto 1953, domiciliata in Siena, via Piave n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06675

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Variazione del prezzo del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive del Museo nazionale di San Matteo e del Museo nazionale di Palazzo Reale a Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 280 del 29 gennaio 2005 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Pisa ha proposto di aumentare il prezzo del biglietto d'ingresso nelle due sedi espositive statali di Pisa, il Museo nazionale di San Matteo e il Museo nazionale di Palazzo Reale, nella misura di seguito riportata:

a) Museo nazionale di San Matteo: aumento del biglietto da 4,00 a 5,00 euro;

b) Museo nazionale di Palazzo Reale: aumento del biglietto da 3,00 a 5,00 euro;

c) aumento del biglietto cumulativo per la visita dei due musei da euro 6,50 a 8,00 euro;

Considerata la motivazione addotta dalla Soprintendenza circa l'ampliamento delle collezioni esposte ed il relativo aumento dei costi di esercizio e manutenzione che hanno determinato la proposta in argomento;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione dell'8 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso nelle due sedi espositive statali di Pisa, il Museo nazionale di San Matteo e il Museo nazionale di Palazzo Reale è rideterminato nella misura di seguito riportata:

a) Museo nazionale di San Matteo: euro 5,00;

b) Museo nazionale di Palazzo Reale: euro 5,00;

c) biglietto cumulativo per la visita dei due musei: euro 8,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 100

05A06679

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2005.

Modificazioni al decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose;

Visto il punto 5 dell'allegato al decreto sopraccitato che prevede l'obbligo per i veicoli diversi dai veicoli cisterna e veicoli trasportanti esplosivi di essere in possesso di un documento attestante la corrispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

Considerato che a causa dell'elevato numero delle richieste avanzate dall'utenza gli organismi autorizzati dall'amministrazione non sono stati in grado di rilasciare il documento di rispondenza previsto;

Considerata, altresì, l'esigenza di assicurare il regolare traffico intermodale dei veicoli stradali per evitare nocumento all'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 5 dell'allegato al decreto in data 13 gennaio 2004, citato in premessa, è abrogato e sostituito dal seguente:

«5. Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);

5.1. I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato dall'amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa entro i termini di seguito indicati:

a) i veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato;

b) i rimanenti veicoli entro la data del 31 ottobre 2005.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A06734

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2005.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori delle seguenti società: Belleli Montaggi S.r.l., Belleli Elettrico Strumentale S.r.l., Belleli Offshore e Simi Sistemi S.r.l. (Decreto n. 36188).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 157;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2005, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 34 dipendenti della società Belleli Montaggi S.r.l., unità di Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 529.098,48.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 57 dipendenti della società Belleli Elettrico Strumentale S.r.l., unità in Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 887.018,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2005 in favore di un numero massimo di 326 dipendenti della società Belleli Offshore in c.p.c.c.b., unità in Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 5.030.325,99.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale,

definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della società Simi Sistemi S.r.l., unità in Taranto, già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 513.536,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 6.959.979,27, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 270

05A06732

DECRETO 23 maggio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica delle aziende ubicate nella regione Veneto. (Decreto n. 36189).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il verbale del 21 marzo 2005, recante il piano di gestione della crisi occupazionale dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica regionali, che colpisce le aziende ubicate nella regione Veneto e che richiede ingenti interventi di politiche attive del lavoro da realizzarsi da parte della stessa regione con misure integrate di interventi di sostegno al reddito e di salvaguardia dell'occupazione attuata anche attraverso processi di riqualificazione;

Visto l'accordo governativo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data 23 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Maurizio Sacconi tra la regione Veneto e le OO.SS. datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative con il quale, considerato lo stato di grave crisi dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica della stessa regione, viene previsto, in relazione ai programmi di intervento regionali di cui all'accordo del precedente capoverso, l'utilizzo in deroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore della imprese artigiane (che non rientrano della disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori sopra specificati, che abbiano una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni;

Visto il limite di spesa di 35 milioni di euro fissato nel verbale in data 23 marzo 2005 per gli interventi da attuarsi;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 23 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale in data 23 marzo 2005, che ha recepito l'intesa del 21 marzo 2005 che diventa parte integrante del presente provvedimento - è concesso, a far data dal 1º gennaio 2005 e fino al termine previsto dalla legge per la fruibilità delle risorse, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nel comparto moda (intendendosi i settori: tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), nel settore oreficeria, nel settore occhialeria e nel settore ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto, che hanno un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione non inferiore a novanta giorni.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di € 35.000.000,00 ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 3.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad € 35.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 5.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 2, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 269

VERBALE DI ACCORDO

In data 23 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Maurizio Sacconi, assistito dalla D.G. ammortizzatori sociali, dalla D.G. tutela delle condizioni di lavoro e dalla direzione regionale del lavoro del Veneto, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori:

moda (intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni, calzature);

oreficeria;

occhialeria;

ceramica della regione Veneto.

Hanno partecipato:

regione Veneto, assessorato al lavoro;

Federveneto API;

Casartigiani Veneto;

CNA Veneto;

Confartigianato Veneto;

Confindustria Veneto;

C.G.I.L. regionale Veneto;

C.I.S.L. regionale Veneto;

U.I.L. regionale Veneto;

I.N.P.S. nazionale e regionale;

Italia Lavoro.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori sopra indicati che colpisce le imprese ubicate nella regione Veneto, con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerata la necessità di predisporre azioni di sostegno all'occupazione, che possano agevolare il programma sottoscritto in data 11 marzo 2005 ed integrato con protocollo del 21 marzo 2005, relativo alla situazione del mercato del lavoro veneto ed in particolare dei settori sopra indicati, nonché agli interventi di politiche attive del lavoro promossi dalla regione Veneto;

Considerata l'opportunità che gli interventi di sostegno al reddito vengano integrati da misure idonee a favorire la salvaguardia dell'occupazione, anche attraverso processi di riqualificazione finalizzati al mantenimento dell'occupazione o alla ricollocazione;

Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti;

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori moda (intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica. I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;

2) il trattamento di C.I.G.S. previsto al punto 1) può essere concesso a partire dal 1º gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;

3) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 35 milioni di euro;

4) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di C.I.G.S., le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali di categoria ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le imprese artigiane con le modalità previste dai vigenti accordi collettivi regionali in tema di sospensione per mancanza di lavoro;

5) le domande di C.I.G.S., unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione regionale del lavoro di Venezia del Ministero del lavoro, che procederà, nel limite complessivo di 35 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. L'erogazione del trattamento di C.I.G.S. è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa anche se con oneri a carico della regione;

6) l'erogazione del trattamento di C.I.G.S. è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;

7) la regione Veneto si attiverà per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori di cui al presente verbale, attraverso le azioni previste negli accordi dell'11 marzo e del 21 marzo 2005, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepiti nella presente intesa;

8) l'I.N.P.S. regionale, sulla base dei dati comunicati dalle sedi territoriali, comunicherà alla regione Veneto - direzione lavoro, un riepilogo dei trattamenti erogati;

9) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo;

10) il Sottosegretario Sacconi, ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali della regione Veneto e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori sopra indicati, anche in funzione della realizzazione di politiche attive per il rafforzamento dell'occupabilità dei soggetti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

In data 21 marzo 2005, presso la sede dell'ente strumentale Veneto lavoro, alle ore 15, si sono incontrati i signori in rappresentanza delle organizzazioni a fianco indicate:

Ciro Galeone, Federveneto API;

Umberto D'Aliberti, Casartigiani Veneto;

Luigi Fiorot, CNA Veneto;

Oscar Rigoni, Confartigianato;

Gian Paolo Pedron, Confindustria Veneto;

Gerardo Colamarco, U.I.L. regionale Veneto;

Walter Sperotto, U.I.L. regionale Veneto;

Francesco Ambrosi, C.I.S.L. regionale Veneto;

Luciano Milan, C.G.I.L. regionale Veneto;

Luigi Copiello, C.I.S.L. regionale Veneto;

Bona Mayer, C.I.S.A.L. regionale Veneto;

Santo Romano, dirigente regionale direzione lavoro,

al fine di integrare con il piano di gestione degli esuberi, il verbale di accordo preliminare, sottoscritto in data 11 corrente, presso la direzione regionale lavoro. Ciò in vista dell'incontro convocato domani 23 marzo alle ore 11 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al termine della illustrazione, tutte le parti convenute hanno siglato l'allegato documento, che andrà a far parte integrante e essenziale del precitato accordo.

05A06729

DECRETO 23 maggio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e meccano tessile delle aziende ubicate nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso la sede della provincia di Varese in data 1º aprile 2005, nel corso della quale le parti convenute hanno concordato

sui contenuti del documento «Interventi a sostegno del settore tessile, abbigliamento, calzature e meccano tessile della provincia di Varese», con il quale, alla luce della situazione di grave crisi in cui versano le imprese operanti nei settori:

industrie tessili;

confezioni di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce;

preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;

fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;

design e stiling di tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;

fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, sono state indicate le iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali volte alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti;

Visto l'accordo governativo, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data 1° aprile 2005, presso la sede della provincia di Varese, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali on.le Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Varese, la direzione provinciale del lavoro di Varese, l'INPS di Varese, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese dei settori di cui al precedente capoverso, ubicate nella provincia di Varese, è stato previsto, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a quindici dipendenti;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS ai sensi dalla vigente normativa;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo del 1° aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale in data 1° aprile 2005, che ha recepito l'intesa territoriale recante «Interventi a sostegno del settore tessile, abbigliamento, calzature e meccano tessile della provincia di Varese» — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso, a far data dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti e delle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS ai sensi dalla vigente normativa, operanti nei settori di cui alle premesse della provincia di Varese.

I lavoratori destinatari dei predetti trattamenti CIGS devono avere una anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni.

Art. 2.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di € 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 3.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 15.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 5.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 2, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informa-

zioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 268

VERBALE DI ACCORDO

In data 1° aprile 2005, presso la provincia di Varese, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori tessile, abbigliamento, calzature moda e del settore meccanotessile della provincia di Varese.

Hanno partecipato:

regione Lombardia-Agenzia regionale per il lavoro;
provincia di Varese;
CCIAA;
API;
ACAI;
CNA;
Confartigianato;
UNIVA;
C.I.S.L.;
C.G.I.L.;
U.I.L.;
INPS Varese;
direzione provinciale del lavoro di Varese.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese, ubicate nella provincia di Varese, dei settori:

industrie tessili;

confezioni di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce;

preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;

fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;

design e stiling di tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;

fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio.

Visto il programma di «Interventi a sostegno del settore tessile - abbigliamento - calzature e del meccanotessile della provincia di Varese» di cui al protocollo stipulato in data odierna;

Considerata la necessità di supportare gli interventi di cui al protocollo indicato nel capoverso precedente con misure in favore dell'occupazione;

Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori in base alla vigente normativa;

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori di cui alle premesse, ubicate nella provincia di Varese. Il medesimo trattamento può essere concesso ai lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra, che non possiedono le condizioni per accedere alla CIG straordinaria in base allla vigente normativa;

2) i lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS devono avere una anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;

3) il trattamento di CIGS previsto al punto 1) può essere concesso con decorrenza 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;

4) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;

5) la distribuzione tra le imprese delle risorse di cui al punto 4) avverrà con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio della provincia di Varese;

6) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non iscritte all'EBA e le imprese industriali applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Le imprese artigiane iscritte all'EBA svolgeranno la consultazione sindacale con le modalità in vigore presso l'EBA medesimo;

7) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procederà, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Varese. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso;

8) l'erogazione del trattamento di CIGS è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa anche se con oneri a carico della regione;

9) la Regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori attraverso le azioni previste nel protocollo in data odierna che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, viene recepito nella presente intesa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di 15 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori tessile, abbigliamento, calzature moda e del settore meccanotessile della provincia di Varese attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 1° aprile 2005.

05A06733

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Tilesius a r.l.», in Amantea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «Tilesius a.r.l.» con sede in Amantea alla via del Mulino Vecchio, n. // (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Longo Domenico in data 30 giugno 1986, rep. n. 2789, registro società n. 1680, tribunale di Paola, posizione busc. n. 2680/221846, in liquidazione ordinaria dal 1992 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle Società.

Cosenza 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06221

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Sirio a r.l.», in Parenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «Sirio a.r.l.» con sede in Parenti alla via del Garibaldi n. 15 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Vittorio Fiore in data 8 novembre 1980, rep. n. 7256, registro società n. 3267, tribunale di Cosenza, posizione Busc. n. 1897/180649, in liquidazione ordinaria dal 1987 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle Società.

Cosenza 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06222

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «S. Antonio a r.l.», in Rossano Scalo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «S. Antonio a.r.l.» con sede in Rossano Scalo alla via Lazio n. // (Cosenza) costituita con atto

notaio dott. Pietro Labonia in data 7 giugno 1979, rep. n. 38869, registro società n. 945, tribunale di Rossano, posizione Busc. n. 1752, in liquidazione ordinaria dal 1998 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle Società.

Cosenza 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06223

DECRETO 13 giugno 2005.

Scioglimento delle società cooperative: «Vivercoop - cooperativa del verde del Sannio - società cooperativa a responsabilità limitata», in Vitulano; «Arte - Ferro - Alluminio Calabrese piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento; «Amico Libro piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Montesarchio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'Ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2005, n. 105, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, delle società cooperative:

«Vivercoop - cooperativa del Verde del Sannio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vitulano (Benevento) alla via Bracanelli n. 3, costituita per rogito dal notaio Claudio Cusani in data 17 novembre 1989, repertorio n. 251, registro società n. 4340 - Codice fiscale n. 00883310625 - ex Busc n. 1274/244511;

«Arte - Ferro - Alluminio Calabrese piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Benevento alla C.da Coluonni, costituita per rogito dal notaio Tommaso Caruso in data 7 marzo 2001, repertorio n. 47495, codice fiscale n. 01224210623 - ex Busc n. 1739/310129;

«Amico Libro piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Montesarchio (Benevento) alla via Vitulanese n. 131, costituita per rogito dal notaio Capone Maria in data 13 luglio 2001, repertorio n. 51005, codice fiscale n. 01235130620, ex Busc n. 1751/310996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento 13 giugno 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A06218

DECRETO 13 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Spazio libero società cooperativa sociale a r.l.», in Vezzi Portio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*septiesdecies* - comma 1 - codice civile, l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Viste e richiamate, anche per l'effetto motivatorio, le risultanze di cui al verbale ispettivo del 30 dicembre 2004 acquisito al fascicolo della cooperativa, depositato presso questa D.P.L.;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 aprile 2005;

Ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Decreta:

La società cooperativa Spazio libero società cooperativa sociale a r.l. via San Giorgio n. 38 - in Vezzi Portio - Savona - Numero registro imprese n. 12987 - B.U.S.C. n. 1180/290891 - Partita I.V.A.: n. 01145520092;

è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

A espressa e motivata domanda di creditori e/o altri interessati da presentarsi a questa D.P.L. nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, l'emanato decreto potrà essere convertito, se ritenuta fondata la domanda, in decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore.

L'odierno provvedimento è ricorribile, per soli motivi di legittimità, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica, per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alternativamente è proponibile, entro il termine perentorio di centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Savona, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

05A06219

DECRETO 13 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.G. Cooperativa servizi generali piccola società cooperativa a r.l.», in Albisola Superiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*septiesdecies* - comma 1 - codice civile, l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Viste e richiamate, anche per l'effetto motivatorio, le risultanze di cui al verbale ispettivo del 15 dicembre 2004 acquisito al fascicolo della cooperativa, depositato presso questa D.P.L.;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2005;

Ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Decreta:

La società cooperativa C.S.G. cooperativa servizi generali piccola società cooperativa a r.l. - via XXV Aprile n. 15 R - in Albisola superiore - B.U.S.C. n. 1249/314402 - registro imprese n. 12015 - Partita I.V.A.: n. 01358190096,

è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

A espressa e motivata domanda di creditori e/o altri interessati da presentarsi a questa D.P.L. nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, l'emanato decreto potrà essere convertito, se ritenuta fondata la domanda, in decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore.

L'odierno provvedimento è ricorribile, per soli motivi di legittimità, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica, per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alternativamente è proponibile, entro il termine perentorio di centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Savona, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

05A06220

DECRETO 15 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventinove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, sono cancellate dal registro delle imprese di Frosinone:

1) «C.E.P. - Comunale Edilizia Piglio - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Piglio, costituita per rogito notaio Tommaso Ceccaroni in data 30 gennaio 1972, repertorio n. 6382, n. REA 54952, Busc n. 479/117800, in liquidazione dal 20 luglio 1998;

2) «Società cooperativa Piedimonte a r.l.» con sede in Cassino, costituita per rogito dott.ssa Elsa Finazzi Gina in data 12 aprile 1973, repertorio n. 3096, n. REA 57667, Busc n. 553/125082, in liquidazione dal 29 giugno 1981;

3) «Cooperativa Gruppo Autotrasportatori Frusinate a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per rogito dott. Ettore Rizzo in data 22 giugno 1975, repertorio 27556, n. REA 59650, Busc n. 646/139571, in liquidazione dall'8 ottobre 1976;

4) «Cooperativa agricola Coltivatori-Allevatori del Cassinate Società cooperativa a r.l.» con sede in Cassino, costituita per rogito notaio dott. Gamberale Luigi in data 30 ottobre 1975, repertorio n. 22698, n. REA 62055, Busc n. 662/142318, in liquidazione dal 24 dicembre 1992;

5) società cooperativa «Artigiana di Garanzia Valle Comino» con sede in Sora, costituita per rogito dott. Domenico Seraschi in data 7 dicembre 1976, repertorio n. 35369, registro imprese n. 678/77, Busc n. 716/150196, in liquidazione dal 21 dicembre 1996;

6) società cooperativa «Club 77» con sede in Pignataro Interamna, costituita per rogito dott. Luigi Gamberale in data 26 marzo 1977, repertorio n. 26859, registro imprese n. 696, Busc n. 723/151499, in liquidazione dall'11 febbraio 1978;

8) società cooperativa «Edilizia Ceprano Due a r.l.» con sede in Ceprano, costituita per rogito notaio dott. Leonello Anderlini in data 11 giugno 1977, repertorio n. 2896, registro imprese n. 2349, Busc n. 771/159811, in liquidazione dal 15 ottobre 1982;

9) «CO.MER. Cooperativa Monti Ernici a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Marini Mattia in data 2 agosto 1978, repertorio n. 27793, registro imprese n. 2518, Busc n. 782/161942, in liquidazione dal 26 febbraio 1987;

10) società cooperativa «Tessilgirate Società cooperativa a r.l.» con sede in Monte San Giovanni Campano, costituita per rogito notaio dott. Michele Verde in data 15 settembre 1978, repertorio n. 898, registro imprese n. 2529, Busc n. 785/162212, in liquidazione dal 26 ottobre 1982;

11) «Colle Sereno Società cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Domenico Seraschi in data 29 settembre 1979, repertorio n. 38962, registro imprese n. 2735, Busc n. 836/172059, in liquidazione dal 22 novembre 1991;

12) «Società cooperativa Mondo Verde a r.l.» con sede in Trevi nel Lazio, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Floridi in data 24 novembre 1979, repertorio n. 1451, registro imprese n. 2749, Busc n. 851/173492, in liquidazione dal 23 giugno 1997;

13) «Società cooperativa Coordinamento Gruppi ed Operatori Culturali a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per atto notaio dott. Leonello Anderlini in data 3 aprile 1980, repertorio 10501, n. REA 72931, Busc n. 866/175805, in liquidazione dal 18 dicembre 1984;

14) «Orso Bruno Società cooperativa a r.l.» con sede in San Donato Val di Comino, costituita per atto notaio dott. Pastorino Donato in data 6 novembre 1980, repertorio n. 454, n. REA 74377, Busc n. 898/180202, in liquidazione dal 2 luglio 1993;

15) «Cooperativa edilizia Ernica a r.l.» con sede in Boville Ernica, costituita per atto notaio dott. Donato Pastorino in data 3 febbraio 1982, repertorio n. 1652, n. REA 77353, Busc n. 939/189372, in liquidazione dal 10 maggio 1985;

16) società cooperativa «Onda Azzurra» con sede in San Giorgio a Liri, costituita per atto notaio dott. Facchini Michele, in data 22 maggio 1986, repertorio n. 15512, registro imprese n. 2489, Busc n. 1218/220677, in liquidazione dal 5 gennaio 1989;

17) «L'estate cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Sant'Elia Fiumerapido, costituita per atto notaio dott. Facchini Michele, in data 27 maggio 1986, repertorio n. 15570, n. REA 88530, Busc n. 1219/220678, in liquidazione dal 23 ottobre 1996;

18) «La Speranziella 1982 - Società cooperativa a r.l.» con sede in Colle San Magno, costituita per atto notaio dott. Mazza Giancarlo, in data 10 novembre 1982, repertorio n. 11889, n. REA 86733, Busc n. 1239/195317, in liquidazione dall'8 ottobre 1994;

19) «Colli Coop Cooperativa agricola a r.l.» con sede in Monte San Giovanni Campano, costituita per atto notaio dott. Doleatti Rita in data 31 ottobre 1987, repertorio n. 8442, n. REA 92062, Busc n. 1302/231160, in liquidazione dal 27 maggio 1994;

20) «G.E.R.I.P. Società cooperativa a r.l.» con sede in Veroli, costituita per atto notaio dott. Perna Umberto in data 15 dicembre 1988, repertorio n. 2637, n. REA 94749, Busc n. 1348/238295, in liquidazione dal 6 febbraio 1990;

21) «Cooperativa Lavoratori Pontecorvesi Co.La.Po. Società cooperativa a r.l.» con sede in Pontecorvo, costituita per atto notaio dott. Turchetta Paolo in data 14 aprile 1989, repertorio n. 11345, n. REA 96047, Busc n. 1360/240562, in liquidazione dal 30 novembre 1990;

22) «Società cooperativa Ponort a r.l.» con sede in Pontecorvo, costituita per atto notaio dott. Giacinto Iadecola in data 31 maggio 1989, repertorio n. 7656, n. REA 96244, Busc n. 1379/242306, in liquidazione dall'8 maggio 1997;

23) «Cooperativa Sociale Pegaso a r.l.» con sede in Alatri, costituita per atto notaio dott. Fragomeni Carlo in data 8 febbraio 1990, repertorio n. 13492, n. REA 97591, Busc n. 1399/245608, in liquidazione dal 22 dicembre 1997;

24) «Plurysystem Società cooperativa a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per atto notaio dott. Giovanni Piacitelli in data 12 febbraio 1991, repertorio n. 13301, n. REA 100122, Busc n. 1431/251711, in liquidazione dal 24 ottobre 1995;

25) «Società cooperativa Bellator Frusino a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per atto notaio dott. Francesco Raponi in data 1º luglio 1991, repertorio n. 2149, n. REA 101067, Busc n. 1460/254463, in liquidazione dal 26 giugno 1997;

26) «Parco Paradiso Società cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Villa Latina costituita per atto notaio dott.ssa Lella Angelina in data 9 ottobre 1991, repertorio n. 11133, n. REA 102676, Busc n. 1495/258267, in liquidazione dal 14 ottobre 1993;

27) «Cooperativa BE.CA. a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per atto notaio dott. Pastorino Donato in data 29 dicembre 1993, repertorio n. 19309, n. REA 106838, Busc n. 1576/265401, in liquidazione dal 15 dicembre 1997;

28) «Cooperativa In Crescita Società cooperativa a r.l.» con sede in Colle San Magno, costituita per atto notaio dott.ssa Lucia Mollo in data 17 ottobre 1995, repertorio n. 17147, n. REA 111512, Busc n. 1656/273702, in liquidazione dal 2 ottobre 1996;

29) «Cooperativa Francesca Società cooperativa a r.l.» con sede in Veroli, costituita per atto notaio dott. Roberto Labate in data 11 maggio 1996, repertorio n. 146384, n. REA 113062, Busc n. 1672/274283, in liquidazione dal 27 dicembre 1996.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, viale Roma n. 99, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Frosinone l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Frosinone, 15 giugno 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A06680

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maia Isabel Matamoros De Villa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di sevizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale pre-

scritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Lincenciada en Ciencias Fìsicas», rilasciato il 27 settembre 1995 dall'Università di València;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagògica», rilasciato il 17 marzo 2003 dall'Università Complutense di Madrid,
posseduto da Maria Isabel Matamoros De Villa, nata a Velència, il 20 novembre 1963, di cittadinanza comunitaria (spagnola); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

38/A «Fisica»;

47/A «Matematica»;

49/A «Matematica e fisica»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma 12 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06692

DECRETO 10 giugno 2005.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti preselezione e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto la delibera del 20 ottobre 1998 con la quale, la EMU Group S.p.a. pr. n. 63989 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 maggio 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche: 63989 EMU Group S.p.a. - Marsciano (PG) - nuovo sistema di protezione dalla corrosione degli agenti atmosferici su mobili metallici da arredamento esterno.

Rispetto a quanto deliberato in data: 20 ottobre 1998;

Variazione di titolarità in capo a EMU Group S.p.a. codice fiscale 13086050153 con sede in Marsciano (PG).

Roma, 10 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06690

DECRETO 20 giugno 2005.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2004, ed in particolare il progetto n. 690 presentato dalla cooperativa EDP La Traccia a r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 690 presentato dalla cooperativa EDP La Traccia a r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 690 presentato dalla cooperativa EDP La Traccia a r.l., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università e non è stato modificato il titolo del progetto;

Vista la nota della cooperativa EDP La Traccia a r.l. del 5 aprile 2005 pervenuta in data 7 aprile 2005, prot. n. 3801, con la quale l'azienda richiede il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università e la modifica del titolo del progetto;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 maggio 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni e il titolo relative al progetto n. 690 presentato dalla cooperativa EDP La Traccia a r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 690 presentato dalla cooperativa EDP La Traccia a r.l. per effetto del presente decreto è conseguentemente aumentato di euro 120.707,50 e il credito agevolato è conseguentemente diminuito di euro 120.707,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 690

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 690 del 29/01/2003 Comitato del 04/05/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Advanced Web-Asp Grid-Oriented per l''Intermediazione di Servizi in rete nel settore Turistico Culturale.

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA a.r.l.
MATERA (MT)

- Costo Totale ammesso Euro 2.414.150,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.177.810,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 236.340,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.177.810,00	€ 236.340,00	€ 2.414.150,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.177.810,00	€ 236.340,00	€ 2.414.150,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.171.624,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.195.258,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A06691

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapica», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma da via delle Sette Chiese n. 139 a via G.B. Soria n. 13.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via delle Sette Chiese n. 139 a via G.B. Sona n. 13;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 febbraio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 20 aprile 2005, trasmessa con nota 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapica» abilitato con decreto in data 16 giugno 2003, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via delle Sette Chiese n. 139 a via G.B. Soria n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: BERNARDI

05A06267

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Reggio Calabria da via Torrione prolungamento n. 55 a via S. Francesco di Paola n. 106.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale l'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sedi di Roma, Napoli e Reggio Calabria corsi di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Reggio Calabria da via Torrione prolungamento n. 55, a via S. Francesco a Paola n. 106;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 20 aprile 2005, trasmessa con nota 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Calabria corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Torrione prolungamento n. 55, a via S. Francesco di Paola n. 106.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: BERNARDI

05A06268

DECRETO 21 giugno 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Alma María José Gómez Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste, l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Alma María José Gómez Fernández, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 2 marzo 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 23 marzo 2004 (prot. n. 6390) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 giugno 2005 e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (tirocinio di adattamento);

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada En Química» rilasciato l'8 ottobre del 1999 dalla Università di Santiago De Compostela;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitude Pedagoxica» rilasciato il 17 marzo 2000 dalla Università di Santiago De Compostela,

posseduto dalla cittadina spagnola Gómez Fernández Alma María José, nata Laza (Orense-Spagna) il 25 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente delle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A06693

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 2005.

Delega ai direttori degli ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 111 e 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante modi-

ficazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge n. 400 del 23 agosto 1988 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 95, rubricato come «Impianti e condutture di energia elettrica - interferenze»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Considerata l'opportunità di delegare ai direttori degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni le attribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche, a termini della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 95 medesimo;

Sentito il consiglio superiore delle comunicazioni, a norma dell'art. 95, comma 6 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Al direttore dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente per territorio sono delegate:

a) le determinazioni relative alle condizioni cui subordinare il rilascio di nulla osta alla costruzione di linee elettriche di terza classe interferenti con impianti della rete pubblica di comunicazione, nei casi di urgenza, ed esercite a tensione non superiore a 100 kV, di cui al comma 3 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche;

b) le determinazioni relative al rilascio del consenso all'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, diverse da quelle di terza classe, e sui relativi atterraggi, di cui al comma 4 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche;

c) le determinazioni relative al rilascio di nulla osta in merito ai progetti di costruzione, modificazione o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, di cui al comma 5 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A06676

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 17 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmesogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regola-

mento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1º luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06683

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 17 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione CE n. 464/2004 del 12 marzo 2004 è stato modificato alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografca protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»»;

Considerato che il Consorsio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06684

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2005.

Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, «Modificazioni agli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva n. 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva n. 92/43/CEE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 aprile 2000, «Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2004 recante «Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE»;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione protezione della natura, prot. n. DPN/5D/2004/27191 del 12 ottobre 2004, avente ad oggetto «Urgente richiesta di informazione relativa alla pubblicazione ufficiale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale» con la quale si fa richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di trasmettere copia degli estratti dei bollettini ufficiali regionali e provinciali con cui è stata resa pubblica la classificazione delle zone di protezione speciale e la proposta di designazione dei siti di importanza comunitaria ricadenti nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea;

Vista la nota della regione Piemonte prot. n. 21515/21.5 del 27 ottobre 2004 con la quale si comunica, tra l'altro, che la regione medesima ha individuato l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria con deliberazione di giunta regionale n. 419-14905 del 29 novembre 1996;

Vista la nota della regione Lombardia prot. n. T1.2004.002310 del 25 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale regionale, 3° supplemento straordinario al n. 37, recante il testo della D.G.R. n. VII/14106 dell'8 agosto 2003 e dell'estratto n. 32 della serie editoriale ordinaria del 2 agosto 2004, recante il testo della D.G.R. n. VII/18453 del 30 luglio 2004 e si comunica che la deliberazione di giunta regionale n. 7/19018 sarà pubblicata sul 2° supplemento straordinario al bollettino ufficiale n. 44 del 28 ottobre 2004;

Vista la nota della regione Veneto prot. n. 678589/47.00 del 18 ottobre 2004 con la quale si trasmette copia dell'estratto del bollettino ufficiale regionale n. 97 del

28 settembre 2004 nel quale risulta pubblicata la deliberazione di giunta regionale n. 2673 del 6 agosto 2004 avente ad oggetto «Direttiva 79/409/CEE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Ricognizione e revisione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale con riferimento alla tutela delle specie faunistiche segnalate dalla Commissione europea» e copia degli allegati *A* e *B* alla suddetta deliberazione;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. RAF/13/F/106981 del 26 ottobre 2004 con la quale si comunica che nella regione medesima l'elenco delle aree Natura 2000 non è stato pubblicato sul bollettino ufficiale e che con deliberazione della giunta regionale n. 435 del 25 febbraio 2000 sono stati recepiti i 62 siti d'importanza comunitaria e le 7 zone di protezione speciale individuati dalla regione;

Vista la nota della regione Liguria prot. n. 131633/1487 del 19 ottobre 2004 con la quale si comunica, tra l'altro, che la proposta di designazione dei siti d'importanza comunitaria ricadenti nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea è stata resa pubblica con la deliberazione della giunta regionale n. 646 dell'8 giugno 2001, «Misure di salvaguardia per i proposti siti di importanza comunitari (pSIC) e zone di protezione speciale (ZPS) liguri», con la deliberazione della giunta regionale 772/2002 «Proposta di riclassificazione in siti di importanza regionale (SIR) di talune aree proposte come siti di importanza comunitaria liguri (pSIC)», con la deliberazione della giunta regionale n. 8/2003 «Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri», e infine con la deliberazione n. 9/2003 «Proposta di nuovo sito di importanza comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 «Lerrone-Valloni»;

Visto la nota della regione Emilia-Romagna del 19 ottobre 2004, prot. n. AMB/PRN/04/84598, con la quale si trasmettono le copie estratte dal bollettino ufficiale regionale degli atti deliberativi n. 1242 del 15 luglio 2002, n. 1333 del 22 luglio 2002, n. 1816 del 22 settembre 2003 e n. 2776 del 30 dicembre 2003 con i quali la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco e dei perimetri delle aree proposti siti d'importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

Vista il telefax della regione Toscana del 19 ottobre 2004, con la quale si trasmette copia della deliberazione del consiglio regionale n. 6 del 21 gennaio 2004, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 8 del 25 febbraio 2004, recante «Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione delle zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE»;

Vista la nota della regione Marche prot. n. 34908/21.10.04/DIP4, con la quale si comunica tra l'altro che l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria è stato approvato con delibera di giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale n. 45 del 29 luglio 1997;

Vista la nota della regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004, con la quale si informa che la regione medesima, pur non avendo provveduto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale dei proposti siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ha dato ampia diffusione alle schede degli stessi con seminari, conferenze e circolari;

Vista la nota della regione Umbria prot. n. 0162720 del 21 ottobre 2004, con la quale si precisa che con legge regionale del 24 marzo 2000, n. 27, è stato approvato il nuovo piano urbanistico territoriale (P.U.T.) e che all'art. 13 dell'impalcato normativo e alla carta n. 8, allegata al piano, la regione dell'Umbria recepisce integralmente le 106 aree individuate dal progetto Bioitaly;

Vista la nota della regione Molise prot. n. 2507 del 20 ottobre 2004, con la quale si comunica che la regione medesima non ha alla data odierna pubblicato sul proprio bollettino ufficiale alcun elenco riguardante i proposti siti di importanza comunitaria individuati sul proprio territorio;

Vista la nota della regione Lazio prot. D2/2A/82/185957 del 26 ottobre 2004, con la quale si segnala che con deliberazione di giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 18 — parte prima — del 29 giugno 1996, si è provveduto all'approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000 e che non è stata prodotta alcuna altra pubblicazione nel merito dopo l'anno 1996 pur avendo provveduto la regione medesima alla designazione di nuove zone di protezione speciale;

Vista la nota della regione Campania prot. 2004.0832199 del 25 ottobre 2004, con la quale si comunica, tra l'altro, che allo stato attuale non sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della regione gli elenchi completi dei 106 proposti siti d'importanza comunitari e delle 21 zone di protezione speciale;

Vista la nota della regione Puglia prot. n. 11180 dell'8 novembre 2004, con la quale si comunica che la giunta regionale ha preso atto della revisione tecnica dei confini dei siti Natura 2000 con deliberazione n. 1157 dell'8 agosto 2002, pubblicata sul B.U.R. n. 115 dell'11 settembre 2002;

Visto il telefax della regione Basilicata con la quale si trasmette copia della deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 4 giugno 2003 «Pubblicazione dei siti «Natura 2000» della regione Basilicata. POR Basilicata 2000/2006, complemento di programmazione misura 1.4, rete ecologica», pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 46 del 1° luglio 2003;

Vista la nota della regione Siciliana prot. n. 71909 del 9 novembre 2004, con la quale si trasmettono gli estratti delle Gazzette Ufficiali della regione Siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000 e n. 8 del 20 febbraio 2004, con le quali è stata resa pubblica la classificazione delle zone di protezione speciale e la proposta di designazione dei siti d'importanza comunitaria ricadenti nel territorio della regione Siciliana;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 30076 del 12 ottobre 2004, con la quale si inviano copie delle determinazioni n. 2689/V del 6 dicembre 2002 e n. 2810/V del 16 dicembre 2003, pubblicate rispettivamente sul B.U.R.A.S. n. 2 del 17 gennaio 2003 e n. 2 del 20 gennaio 2004, relative all'aggiornamento dell'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria;

Vista la nota della regione Calabria del 29 dicembre 2004, prot. n. 8140, con la quale si comunica che l'elenco dei pSIC e delle ZPS individuati in Calabria è stato incluso nella deliberazione di giunta regionale n. 1000 del 4 novembre 2002 recante approvazione linee di indirizzo progetto integrato strategico Rete ecologica regionale - POR 2000-2006. Misura 1.10, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Calabria del 10 dicembre 2002, S.S. n. 6 al n. 22 del 30 novembre 2002;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. GAB/2004/10741/B07 del 19 novembre 2004, con la quale si trasmette alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome lo schema del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recante l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per le regioni biogeografiche continentale e mediterranea per l'espressione del parere di merito;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

Considerato che a seguito di detta decisione della Commissione europea si provvederà alla pubblicazione del decreto ministeriale recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Vista la deliberazione della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 3 marzo 2005 con la quale si esprime parere favorevole sul presente decreto;

Considerato quindi che risulta necessario rendere pubblico l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria individuati dalle regioni per la sola regione biogeografica mediterranea per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva n. 42/43/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE sono elencati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'allegato *A* al presente decreto sostituisce l'allegato *B* al decreto 3 aprile 2000 citato in premessa per quanto riguarda i siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea sono depositati e disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato *A* al presente decreto saranno effettuate con il decreto misteriale di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in analogia al decreto 25 marzo 2004 recante «Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE» citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 93

ALLEGATO A

Elenco pSIC Regione Biogeografica Mediterranea

Codice sito Denominazione

Regione Piemonte

IT1160007 Sorgenti del Belbo
IT1180026 Capanne di Marcarolo

Regione Liguria

IT1314723 Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu
IT1315313 Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira
IT1315407 Monte Ceppo
IT1315408 Lecceta di Langan
IT1315503 Monte Carpasina
IT1315504 Bosco di Rezzo
IT1315602 Pizzo d'Evigno
IT1315670 Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa
IT1315714 Monte Abellio
IT1315715 Castel d'Appio
IT1315716 Roverino
IT1315717 Monte Grammondo - Torrente Bevera
IT1315719 Torrente Nervia
IT1315720 Fiume Roia
IT1315805 Bassa Valle Armea
IT1315806 Monte Nero - Monte Bignone
IT1315922 Pompeiana
IT1315971 Fondali Punta Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi
IT1315972 Fondali Riva Ligure - Cipressa
IT1315973 Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino
IT1316001 Capo Berta
IT1316118 Capo Mortola
IT1316175 Fondali Capo Mortola - San Gaetano
IT1316274 Fondali San Remo - Arziglia
IT1322219 Tenuta Quassolo
IT1322304 Rocca dell'Adelasia
IT1322326 Foresta Cadibona
IT1322470 Fondali Varazze - Albisola
IT1323201 Finalese - Capo Noli
IT1323202 Isola Bergeggi - Punta Predani
IT1323203 Rocca dei Corvi - Mao - Mortou
IT1323271 Fondali Noli - Bergeggi
IT1324007 Monte Ciazze Secche
IT1324011 Monte Ravinet - Rocca Barbena
IT1324172 Fondali Finale Ligure
IT1324818 Castell'Ermo - Peso Grande
IT1324896 Lerrone - Valloni
IT1324908 Isola Gallinara
IT1324909 Torrente Arroscia e Centa
IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero
IT1324973 Fondali Loano - Albenga
IT1324974 Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena
IT1325624 Capo Mele
IT1325675 Fondali Capo Mele - Alassio
IT1331402 Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione

IT1331501 Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin
IT1331606 Torre Quezzi
IT1331615 Monte Gazzo
IT1331718 Monte Fasce
IT1331721 Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa
IT1331810 Monte Ramaceto
IT1331811 Monte Caucaso
IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea
IT1332477 Fondali Arenzano - Punta Ivrea
IT1332575 Fondali Nervi - Sori
IT1332576 Fondali Boccadasse - Nervi
IT1332603 Parco di Portofino
IT1332614 Pineta - Lecceta di Chiavari
IT1332622 Rio Tuia - Montallegro
IT1332673 Fondali Golfo di Rapallo
IT1332674 Fondali Monte Portofino
IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella
IT1333307 Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio
IT1333308 Punta Manara
IT1333316 Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico
IT1333369 Fondali Punta di Moneglia
IT1333370 Fondali Punta Baffe
IT1333371 Fondali Punta Manara
IT1333372 Fondali Punta Sestri
IT1342806 Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu
IT1342813 Rio Borsa - Torrente Vara
IT1342824 Rio di Colla
IT1342907 Monte Antessio - Chiusola
IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo
IT1343412 Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola
IT1343415 Guaitarola
IT1343419 Monte Serro
IT1343425 Rio di Agnola
IT1343474 Fondali Punta Apicchi
IT1343502 Parco della Magra - Vara
IT1343511 Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone
IT1343518 Gruzza di Veppo
IT1343520 Zona Carsica Cassana
IT1343526 Torrente Mangia
IT1344210 Punta Mesco
IT1344216 Costa di Bonassola - Framura
IT1344270 Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore
IT1344271 Fondali Punta Picetto
IT1344272 Fondali Punta Levanto
IT1344273 Fondali Anzo
IT1344321 Zona Carsica Pignone
IT1344323 Costa Riomaggiore - Monterosso
IT1344422 Brina e Nuda di Ponzano
IT1345005 Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto
IT1345101 Piana del Magra
IT1345103 Isole Tino - Tinetto
IT1345104 Isola Palmaria
IT1345109 Montemarcello
IT1345114 Costa di Maralunga

Regione Toscana

IT5110001 Valle del Torrente Gordana
IT5110006 Monte Sagro
IT5110007 Monte Castagnolo
IT5110008 Monte Borla - Rocca di Tenerano
IT5120005 Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione
IT5120006 Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - Valle dello Scesta
IT5120007 Orrido di Botri
IT5120008 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi
IT5120009 Monte Sumbra
IT5120010 Valle del Serra - Monte Altissimo
IT5120011 Valle del Giardino
IT5120012 Monte Croce - Monte Matanna
IT5120013 Monte Tambura - Monte Sella
IT5120014 Monte Corchia - le Panie
IT5120016 Macchia Lucchese
IT5120017 Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5120018 Lago di Sibolla
IT5120019 Monte Pisano
IT5130007 Padule di Fucecchio
IT5140008 Monte Morello
IT5140009 Poggio Ripaghera - Santa Brigida
IT5140010 Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT5140011 Stagni della Piana Fiorentina
IT5140012 Vallombrosa e Bosco di S. Antonio
IT5150001 La Calvana
IT5150002 Monte Ferrato e Monte Lavello
IT5160001 Padule di Suese e Biscottino
IT5160002 Isola di Gorgona
IT5160004 Padule di Bolgheri
IT5160005 Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello
IT5160006 Isola di Capraia
IT5160008 Monte Calvi di Campiglia
IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
IT5160010 Padule Orti - Bottagone
IT5160011 Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5160012 Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola
IT5160013 Isola di Pianosa
IT5160014 Isola di Montecristo
IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170002 Selva Pisana
IT5170003 Cerbaie
IT5170005 Montenero
IT5170006 Macchia di Tatti - Berignone
IT5170007 Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
IT5170008 Complesso di Monterufoli
IT5180015 Bosco di Sargiano
IT5180017 Monte Ginezzo
IT5190001 Castelvecchio
IT5190002 Monti del Chianti
IT5190003 Montagnola Senese
IT5190004 Crete di Camposodo e Crete di Leonina
IT5190005 Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano
IT5190006 Alta Val di Merse
IT5190007 Basso Merse
IT5190008 Lago di Montepulciano

IT5190009 Lago di Chiusi
IT5190010 Lucciolabella
IT5190011 Crete dell'Orcia e del Formone
IT5190012 Monte Cetona
IT5190013 Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio
IT5190014 Ripa d'Orcia
IT51A0001 Cornate e Fosini
IT51A0002 Poggi di Prata
IT51A0003 Val di Farma
IT51A0005 Lago dell'Accesa
IT51A0006 Padule di Scarlino
IT51A0007 Punta Ala e Isolotto dello Sparviero
IT51A0008 Monte d'Alma
IT51A0009 Monte Leoni
IT51A0010 Poggio di Moscona
IT51A0011 Padule di Diaccia Botrona
IT51A0012 Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto
IT51A0013 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT51A0014 Pineta Granducale dell'Uccellina
IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT51A0016 Monti dell'Uccellina
IT51A0017 Cono vulcanico del Monte Amiata
IT51A0018 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna
IT51A0019 Alto corso del Fiume Fiora
IT51A0020 Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella
IT51A0021 Medio corso del Fiume Albegna
IT51A0022 Formiche di Grosseto
IT51A0023 Isola del Giglio
IT51A0024 Isola di Giannutri
IT51A0025 Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0026 Laguna di Orbetello
IT51A0029 Boschi delle Colline di Capalbio
IT51A0030 Lago Acquato, Lago San Floriano
IT51A0031 Lago di Burano
IT51A0032 Duna del Lago di Burano

Regione Umbria
IT5210016 Boschi di Castel Rigone
IT5210017 Boschi di Pischiello - Torre Civitella
IT5210018 Lago Trasimeno
IT5210020 Boschi di Ferretto - Bagnolo
IT5210021 Monte Malbe
IT5210025 Ansa degli Ornari (Perugia)
IT5210026 Monti Marzolana - Montali
IT5210027 Monte Subasio (sommità)
IT5210028 Boschi e brughiere di Panicarola
IT5210029 Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)
IT5210030 Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)
IT5210033 Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)
IT5210035 Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)
IT5210038 Sasso di Pale
IT5210039 Fiume Timia (Bevagna - Cannara)
IT5210040 Boschi dell'alta Valle del Nestore
IT5210042 Lecceta di Sassovivo (Foligno)
IT5210043 Sorgiva dell'Aiso
IT5210046 Valnerina

IT5210047 Monti Serano - Brunette (sommità)
IT5210048 Valle di Campiano (Preci)
IT5210049 Torrente Argentina (Sellano)
IT5210050 Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)
IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno
IT5210054 Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)
IT5210055 Gola del Corno - Stretta di Biselli
IT5210056 Monti lo Stiglio - Pagliaro
IT5210057 Fosso di Camposolo
IT5210058 Monti Galloro - dell'Immagine
IT5210059 Marcite di Norcia
IT5210060 Monte Il Cerchio (Monti Martani)
IT5210061 Torrente Naia
IT5210062 Monte Maggio (sommità)
IT5210063 Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)
IT5210064 Monteluco di Spoleto
IT5210065 Roccaporena - Monte della Sassa
IT5210066 Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)
IT5210067 Monti Pizzuto - Alvagnano
IT5210068 Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)
IT5210069 Boschi di Montebibico (Monti Martani)
IT5210077 Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)
IT5210078 Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)
IT5210079 Castagneti di Morro (Foligno)
IT5220001 Bagno Minerale (Parrano)
IT5220002 Selva di Meana (Allerona)
IT5220003 Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)
IT5220004 Boschi di Prodo - Corbara
IT5220005 Lago di Corbara
IT5220006 Gola del Forello
IT5220007 Valle Pasquarella (Baschi)
IT5220008 Monti Amerini
IT5220009 Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano)
IT5220010 Monte Solenne (Valnerina)
IT5220011 Lago di Alviano
IT5220012 Boschi di Farneta (Monte Castrilli)
IT5220013 Monte Torre Maggiore (Monti Martani)
IT5220014 Valle del Serra (Monti Martani)
IT5220015 Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)
IT5220016 Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)
IT5220017 Cascata delle Marmore
IT5220018 Lago di Piediluco - Monte Caperno
IT5220019 Lago l'Aia (Narni)
IT5220020 Gole di Narni - Stifone
IT5220021 Piani di Ruschio (Stroncone)
IT5220022 Lago di San Liberato
IT5220023 Monti San Pancrazio - Oriolo

Regione Lazio
IT6000001 Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora
IT6000002 Fondali antistanti Punta Morelle
IT6000003 Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta
IT6000004 Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia
IT6000005 Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara
IT6000006 Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro
IT6000007 Fondali antistanti S. Marinella

IT6000008	Secche di Macchiatonda
IT6000009	Secche di Torre Flavia
IT6000010	Secche di Tor Paterno
IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere
IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)
IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina
IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo
IT6000015	Fondali circostanti l'Isola di Palmarola
IT6000016	Fondali circostanti l'Isola di Ponza
IT6000017	Fondali circostanti l'Isola di Zannone
IT6000018	Fondali circostanti l'Isola di Ventotene
IT6000019	Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano
IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia
IT6010002	Bosco del Sasseto
IT6010004	Monte Rufeno
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara
IT6010006	Valle del Fossatello
IT6010007	Lago di Bolsena
IT6010008	Monti Vulsini
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio
IT6010011	Caldera di Latera
IT6010012	Lago di Mezzano
IT6010013	Selva del Lamone
IT6010014	Il Crostoletto
IT6010015	Vallerosa
IT6010016	Monti di Castro
IT6010017	Sistema fluviale Fiora - Olpeta
IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora
IT6010019	Pian dei Cangani
IT6010020	Fiume Marta (alto corso)
IT6010021	Monte Romano
IT6010022	Monte Cimino (versante nord)
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere
IT6010024	Lago di Vico
IT6010026	Saline di Tarquinia
IT6010027	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro
IT6010028	Necropoli di Tarquinia
IT6010029	Gole del Torrente Biedano
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi
IT6010031	Lago di Monterosi
IT6010032	Fosso Cerreto
IT6010033	Mola di Oriolo
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)
IT6010036	Sughereta di Tuscania
IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina
IT6010039	Acropoli di Tarquinia
IT6010040	Monterozzi
IT6010041	Isole Bisentina e Martana
IT6020004	Valle Avanzana - Fuscello
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo
IT6020008	Monte Fausola
IT6020009	Bosco Vallonina
IT6020010	Lago di Ventina

IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6020012	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera
IT6020013	Gole del Velino
IT6020014	Piana di Rascino
IT6020015	Complesso del Monte Nuria
IT6020016	Bosco Pago
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6020019	Monte Degli Elci e Monte Grottone
IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)
IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore
IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri
IT6020023	Grotta La Pila
IT6020024	Lecceta del Convento Francescano di Greccio
IT6020026	Forre alveali dell'Alta Sabina
IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino
IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra
IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano
IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)
IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere
IT6030004	Valle di Rio Fiume
IT6030006	Monte Tosto
IT6030007	Monte Paparano
IT6030008	Macchia di Manziana
IT6030009	Caldara di Manziana
IT6030010	Lago di Bracciano
IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo
IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa
IT6030014	Monte Soratte
IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano
IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare
IT6030017	Maschio dell'Artemisio
IT6030018	Cerquone - Doganella
IT6030019	Macchiatonda
IT6030021	Sughereta del Sasso
IT6030022	Bosco di Palo Laziale
IT6030023	Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto
IT6030024	Isola Sacra
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria
IT6030026	Lago di Traiano
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)
IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofili)
IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)
IT6030031	Monte Pellecchia
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti
IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)
IT6030034	Valle delle Cannuccete
IT6030035	Monte Guadagnolo
IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra
IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)
IT6030038	Lago di Albano
IT6030039	Albano (Località Miralago)
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta
IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio

IT6030045	Lido dei Gigli
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)
IT6030047	Bosco di Foglino
IT6030048	Litorale di Torre Astura
IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura
IT6030050	Grotta dell'Inferniglio
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima
IT6040001	Grotta degli Ausi
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)
IT6040003	Laghi Gricilli
IT6040004	Bosco Polverino
IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina
IT6040006	Monti Ausoni meridionali
IT6040007	Monte Leano
IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina
IT6040009	Monte S. Angelo
IT6040010	Lago di Fondi
IT6040011	Lago Lungo
IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno
IT6040013	Lago di Sabaudia
IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo
IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)
IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)
IT6040018	Dune del Circeo
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone
IT6040021	Duna di Capratica
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri
IT6040024	Rio S. Croce
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)
IT6040027	Monte Redentore (versante sud)
IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile
IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra
IT6050002	Monte Porciano (versante sud)
IT6050003	Castagneti di Fiuggi
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)
IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)
IT6050009	Campo Catino
IT6050010	Valle dell'Inferno
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)
IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)
IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna
IT6050021	Monte Caccume
IT6050022	Grotta di Pastena
IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)
IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli
IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno
IT6050026	Parete del Monte Fammera
IT6050027	Gole del Fiume Melfa

IT6050028 Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)
IT6050029 Sorgenti dell'Aniene

Regione Abruzzo
IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val d'Arano
IT7110086 Doline di Ocre
IT7110088 Bosco di Oricola
IT7110089 Grotte di Pietrasecca
IT7110090 Colle del Rascito
IT7110091 Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110092 Monte Salviano
IT7110096 Gole di San Venanzio
IT7110097 Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara
IT7110103 Pantano Zittola
IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino
IT7110207 Monti Simbruini
IT7110208 Monte Calvo e Colle Macchialunga
IT7110209 Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo)
IT7140116 Gessi di Gessopalena
IT7140117 Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7140127 Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste
IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
IT7140212 Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
IT7140215 Lago di Serranella e Colline di Guarenna

Regione Molise
IT7211115 Pineta di Isernia
IT7211120 Torrente Verrino
IT7211129 Gola di Chiauci
IT7212121 Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde
IT7212124 Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-Monte Cavallerizzo
IT7212125 Pesche - MonteTotila
IT7212126 Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara
IT7212128 Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere
IT7212130 Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana
IT7212132 Pantano Torrente Molina
IT7212133 Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante
IT7212134 Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza
IT7212135 Montagnola Molisana
IT7212139 Fiume Trigno località Cannavine
IT7212140 Morgia di Bagnoli
IT7212168 Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata
IT7212169 Monte S. Paolo - Monte La Falconara
IT7212170 Forra di Rio Chiaro
IT7212171 Monte Corno - Monte Sammucro
IT7212172 Monte Cesima
IT7212174 Cesa Martino
IT7212175 Il Serrone
IT7212176 Rio S. Bartolomeo

IT7212177	Sorgente sulfurea di Triverno
IT7212178	Pantano del Carpino -Torrente Carpino
IT7212297	Colle Geppino - Bosco Popolo
IT7218213	Isola della Fonte della Luna
IT7218215	Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde
IT7218217	Bosco Vallazzuna
IT7222101	Bosco la Difesa
IT7222102	Bosco Mazzocca - Castelvetere
IT7222103	Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano
IT7222104	Torrente Tappino - Colle Ricchetta
IT7222105	Pesco della Carta
IT7222106	Toppo Fornelli
IT7222108	Calanchi Succida - Tappino
IT7222109	Monte Saraceno
IT7222110	S. Maria delle Grazie
IT7222111	Località Boschetto
IT7222118	Rocca di Monteverde
IT7222121	Laghetti di S. Martino in Pensilis
IT7222122	Laghetti sul Torrente Cigno
IT7222123	Laghetti di Rotello - Ururi
IT7222124	Vallone S. Maria
IT7222125	Rocca Monforte
IT7222127	Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)
IT7222130	Lago Calcarelle
IT7222210	Cerreta di Acquaviva
IT7222211	Monte Mauro - Selva di Montefalcone
IT7222212	Colle Gessaro
IT7222213	Calanchi di Montenero
IT7222214	Calanchi Pisciarello - Machia Manes
IT7222215	Calanchi Lamaturo
IT7222216	Foce Biferno - Litorale di Campomarino
IT7222217	Foce Saccione - Bonifica Ramitelli
IT7222236	M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara
IT7222237	Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)
IT7222238	Torrente Rivo
IT7222241	La Civita
IT7222242	Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle
IT7222244	Calanchi Vallacchione di Lucito
IT7222246	Boschi di Pesco del Corvo
IT7222247	Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera - Torrente Rio
IT7222248	Lago di Occhito
IT7222249	Lago di Guardialfiera - M. Peloso
IT7222250	Bosco Casale - Cerro del Ruccolo
IT7222251	Bosco Difesa (Ripabottoni)
IT7222252	Bosco Cerreto
IT7222253	Bosco Ficarola
IT7222254	Torrente Cigno
IT7222256	Calanchi di Civitacampomarano
IT7222257	Monte Peloso
IT7222258	Bosco S. Martino e S. Nazzario
IT7222260	Calanchi di Castropignano e Limosano
IT7222261	Morgia dell'Eremita
IT7222262	Morge Ternosa e S. Michele
IT7222263	Colle Crocella
IT7222264	Boschi di Castellino e Morrone
IT7222265	Torrente Tona

IT7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona
IT7222267 Località Fantina - Fiume Fortore
IT7222287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese
IT7222295 Monte Vairano
IT7222296 Sella di Vinchiaturo
IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato
IT7228226 Macchia Nera - Colle Serracina
IT7228228 Bosco Tanassi
IT7228229 Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

Regione Campania
IT8010004 Bosco di S. Silvestro
IT8010005 Catena di Monte Cesima
IT8010006 Catena di Monte Maggiore
IT8010010 Lago di Carinola
IT8010013 Matese Casertano
IT8010015 Monte Massico
IT8010016 Monte Tifata
IT8010017 Monti di Mignano Montelungo
IT8010019 Pineta della Foce del Garigliano
IT8010020 Pineta di Castelvolturno
IT8010021 Pineta di Patria
IT8010022 Vulcano di Roccamonfina
IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano
IT8010028 Foce Volturno - Variconi
IT8010029 Fiume Garigliano
IT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro
IT8020004 Bosco di Castelfranco in Miscano
IT8020006 Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8020007 Camposauro
IT8020008 Massiccio del Taburno
IT8020009 Pendici meridionali del Monte Mutria
IT8020010 Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore
IT8020014 Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia
IT8030001 Aree umide del Cratere di Agnano
IT8030002 Capo Miseno
IT8030003 Collina dei Camaldoli
IT8030005 Corpo centrale dell'Isola di Ischia
IT8030006 Costiera amalfitana tra Nerano e Positano
IT8030007 Cratere di Astroni
IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari
IT8030009 Foce di Licola
IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011 Fondali marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012 Isola di Vivara
IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni
IT8030014 Lago d'Averno
IT8030015 Lago del Fusaro
IT8030016 Lago di Lucrino
IT8030017 Lago di Miseno
IT8030018 Lago di Patria
IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione
IT8030020 Monte Nuovo
IT8030021 Monte Somma
IT8030022 Pinete dell'Isola di Ischia
IT8030023 Porto Paone di Nisida

IT8030024	Punta Campanella
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia
IT8030027	Scoglio del Vervece
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia
IT8030036	Vesuvio
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde
IT8040009	Monte Accelica
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco
IT8040011	Monte Terminio
IT8040012	Monte Tuoro
IT8040013	Monti di Lauro
IT8040014	Piana del Dragone
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)
IT8050006	Balze di Teggiano
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050012	Fiume Alento
IT8050013	Fiume Mingardo
IT8050016	Grotta di Morigerati
IT8050017	Isola di Licosa
IT8050018	Isolotti Li Galli
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050022	Montagne di Casalbuono
IT8050023	Monte Bulgheria
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino
IT8050025	Monte della Stella
IT8050026	Monte Licosa e dintorni
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna
IT8050028	Monte Motola
IT8050030	Monte Sacro e dintorni
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole
IT8050032	Monte Tresino e dintorni
IT8050033	Monti Alburni
IT8050034	Monti della Maddalena
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea

IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele
IT8050050 Monte Sottano
IT8050051 Valloni della Costiera Amalfitana
IT8050052 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia
IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

Regione Puglia
IT9110001 Isola e Lago di Varano
IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito
IT9110003 Monte Cornacchia - Bosco Faeto
IT9110004 Foresta Umbra
IT9110005 Zone umide della Capitanata
IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche
IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro
IT9110011 Isole Tremiti
IT9110012 Testa del Gargano
IT9110014 Monte Saraceno
IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore
IT9110016 Pineta Marzini
IT9110024 Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra
IT9110025 Manacore del Gargano
IT9110026 Monte Calvo - Piana di Montenero
IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello
IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno
IT9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata
IT9110033 Accadia - Deliceto
IT9110035 Monte Sambuco
IT9120001 Grotte di Castellana
IT9120002 Murgia dei Trulli
IT9120003 Bosco di Mesola
IT9120006 Laghi di Conversano
IT9120007 Murgia Alta
IT9120008 Bosco Difesa Grande
IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta
IT9120010 Pozzo Cucù
IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
IT9130001 Torre Colimena
IT9130002 Masseria Torre Bianca
IT9130003 Duna di Campomarino
IT9130004 Mar Piccolo
IT9130005 Murgia di Sud - Est
IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico
IT9130007 Area delle Gravine
IT9130008 Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto
IT9140001 Bosco Tramazzone
IT9140002 Litorale Brindisino
IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa
IT9140004 Bosco I Lucci
IT9140005 Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni
IT9140006 Bosco di Santa Teresa
IT9140007 Bosco Curtipetrizzi
IT9140009 Foce Canale Giancola
IT9150001 Bosco Guarini
IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca
IT9150003 Aquatina di Frigole
IT9150004 Torre dell'Orso

IT9150005 Boschetto di Tricase
IT9150006 Rauccio
IT9150007 Torre Uluzzo
IT9150008 Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro
IT9150009 Litorale di Ugento
IT9150010 Bosco Macchia di Ponente
IT9150011 Alimini
IT9150012 Bosco di Cardigliano
IT9150013 Palude del Capitano
IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea
IT9150016 Bosco di Otranto
IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce
IT9150018 Bosco Serra dei Cianci
IT9150019 Parco delle Querce di Castro
IT9150020 Bosco Pecorara
IT9150021 Bosco le Chiuse
IT9150022 Palude dei Tamari
IT9150023 Bosco Danieli
IT9150024 Torre Inserraglio
IT9150025 Torre Veneri
IT9150027 Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto
IT9150028 Porto Cesareo
IT9150029 Bosco di Cervalora
IT9150030 Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone
IT9150031 Masseria Zanzara
IT9150032 Le Cesine
IT9150033 Specchia dell'Alto
IT9150034 Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola

Regione Basilicata
IT9210005 Abetina di Laurenzana
IT9210010 Abetina di Ruoti
IT9210015 Acquafredda di Maratea
IT9210020 Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9210025 Bosco della Farneta
IT9210035 Bosco di Rifreddo
IT9210040 Bosco Magnano
IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello)
IT9210070 Bosco Vaccarizzo
IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210110 Faggeta di Moliterno
IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone
IT9210120 La Falconara
IT9210140 Grotticelle di Monticchio
IT9210141 Lago La Rotonda
IT9210142 Lago Pantano di Pignola
IT9210143 Lago Pertusillo
IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro
IT9210155 Marina di Castrocucco
IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
IT9210170 Monte Caldarosa
IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano
IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana
IT9210190 Monte Paratiello

IT9210195 Monte Raparo
IT9210200 Monte Sirino
IT9210205 Monte Volturino
IT9210210 Monte Vulture
IT9210215 Monti Foi
IT9210220 Murgia S. Lorenzo
IT9210240 Serra di Calvello
IT9210245 Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
IT9210250 Timpa delle Murge
IT9210265 Valle del Noce
IT9220030 Bosco di Montepiano
IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
IT9220085 Costa Ionica Foce Basento
IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone
IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato
IT9220135 Gravine di Matera
IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari
IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

Regione Calabria
IT9310001 Timpone della Capanna
IT9310002 Serra del Prete
IT9310003 Pollinello-Dolcedorme
IT9310004 Rupi del Monte Pollino
IT9310005 Cima del Monte Pollino
IT9310006 Cima del Monte Dolcedorme
IT9310007 Valle Piana-Valle Cupa
IT9310008 La Petrosa
IT9310009 Timpone di Porace
IT9310010 Stagno di Timpone di Porace
IT9310011 Pozze Boccatore/Bellizzi
IT9310012 Timpa di S.Lorenzo
IT9310013 Serra delle Ciavole-Serra di Crispo
IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso
IT9310015 Il Lago (nella Fagosa)
IT9310016 Pozze di Serra Scorsillo
IT9310017 Gole del Raganello
IT9310019 Monte Sparviere
IT9310020 Fonte Cardillo
IT9310021 Cozzo del Pellegrino
IT9310022 Piano di Marco
IT9310023 Valle del Fiume Argentino
IT9310025 Valle del Fiume Lao
IT9310027 Fiume Rosa
IT9310028 Valle del Fiume Abatemarco
IT9310029 La Montea
IT9310030 Monte La Caccia
IT9310031 Valle del Fiume Esaro
IT9310032 Serrapodolo
IT9310033 Fondali di Capo Tirone
IT9310034 Isola di Dino
IT9310035 Fondali Isola di Dino-Capo Scalea
IT9310036 Fondali Isola di Cirella-Diamante

IT9310037	Isola di Cirella
IT9310038	Scogliera dei Rizzi
IT9310039	Fondali Scogli di Isca
IT9310040	Montegiordano Marina
IT9310041	Pinete di Montegiordano
IT9310042	Fiumara Saraceno
IT9310043	Fiumara Avena
IT9310044	Foce del Fiume Crati
IT9310045	Macchia della Bura
IT9310047	Fiumara Trionto
IT9310048	Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati
IT9310049	Farnito di Corigliano Calabro
IT9310051	Dune di Camigliano
IT9310052	Casoni di Sibari
IT9310053	Secca di Amendolara
IT9310054	Torrente Celati
IT9310055	Lago di Tarsia
IT9310056	Bosco di Mavigliano
IT9310057	Orto Botanico - Università della Calabria
IT9310058	Pantano della Giumenta
IT9310059	Crello
IT9310060	Laghi di Fagnano
IT9310061	Laghicello
IT9310062	Monte Caloria
IT9310063	Foresta di Cinquemiglia
IT9310064	Monte Cocuzzo
IT9310065	Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero
IT9310066	Varconcello di Mongrassano
IT9310067	Foreste Rossanesi
IT9310068	Vallone S. Elia
IT9310070	Bosco di Gallopane
IT9310071	Vallone Freddo
IT9310072	Palude del Lago Ariamacina
IT9310073	Macchia Sacra
IT9310074	Timpone della Carcara
IT9310075	Monte Curcio
IT9310076	Pineta di Camigliatello
IT9310077	Acqua di Faggio
IT9310079	Cozzo del Principe
IT9310080	Bosco Fallistro
IT9310081	Arnocampo
IT9310082	S. Salvatore
IT9310083	Pineta del Cupone
IT9310084	Pianori di Macchialonga
IT9310085	Serra Stella
IT9310126	Juri Vetere Soprano
IT9310127	Nocelleto
IT9310130	Carlomagno
IT9320046	Stagni sotto Timpone S. Francesco
IT9320050	Pescaldo
IT9320095	Foce Neto
IT9320096	Fondali di Gabella Grande
IT9320097	Fondali da Crotone a Le Castella
IT9320100	Dune di Marinella
IT9320101	Capo Colonne
IT9320102	Dune di Sovereto

IT9320103 Capo Rizzuto
IT9320104 Colline di Crotone
IT9320106 Foce del Crocchio-Cropani
IT9320110 Monte Fuscaldo
IT9320111 Timpa di Cassiano- Belvedere
IT9320112 Murgie di Strongoli
IT9320115 Monte Femminamorta
IT9320122 Fiume Lese
IT9320123 Fiume Lepre
IT9320129 Fiume Tacina
IT9320185 Fondali di Staletti
IT9330087 Lago La Vota
IT9330088 Palude di Imbutillo
IT9330089 Dune dell'Angitola
IT9330098 Oasi di Scolacium
IT9330105 Steccato di Cutro e Costa del Turchese
IT9330107 Dune di Isca
IT9330108 Dune di Guardavalle
IT9330109 Madama Lucrezia
IT9330113 Boschi di Decollatura
IT9330114 Monte Gariglione
IT9330116 Colle Poverella
IT9330117 Pinete del Roncino
IT9330124 Monte Contrò
IT9330125 Torrente Soleo
IT9330128 Colle del Telegrafo
IT9330184 Scogliera di Staletti
IT9340086 Lago dell'Angitola
IT9340090 Fiumara di Brattirò (Valle Rufa)
IT9340091 Zona costiera fra Briatico e Nicotera
IT9340092 Fondali di Pizzo Calabro
IT9340093 Fondali di Capo Vaticano
IT9340094 Fondali Capo Cozzo - S. Irene
IT9340118 Bosco Santa Maria
IT9340119 Marchesale
IT9340120 Lacina
IT9350121 Bosco di Stilo - Bosco Archiforo
IT9350131 Pentidattilo
IT9350132 Fiumara di Melito
IT9350133 Monte Basilicò -Torrente Listi
IT9350134 Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro
IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo
IT9350136 Vallata dello Stilaro
IT9350137 Prateria
IT9350138 Calanchi di Maro Simone
IT9350139 Collina di Pentimele
IT9350140 Capo dell'Armi
IT9350141 Capo S. Giovanni
IT9350142 Capo Spartivento
IT9350143 Saline Joniche
IT9350144 Calanchi di Palizzi Marina
IT9350145 Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)
IT9350146 Fiumara Buonamico
IT9350147 Fiumara Laverde
IT9350148 Fiumara di Palizzi
IT9350149 Sant'Andrea

IT9350150 Contrada Gornelle
IT9350151 Pantano Flumentari
IT9350152 Piani di Zervò
IT9350153 Monte Fistocchio e Monte Scorda
IT9350154 Torrente Menta
IT9350155 Montalto
IT9350156 Vallone Cerasella
IT9350157 Torrente Ferraina
IT9350158 Costa Viola e Monte S. Elia
IT9350159 Bosco di Rudina
IT9350160 Spiaggia di Brancaleone
IT9350161 Torrente Lago
IT9350162 Torrente S. Giuseppe
IT9350163 Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello
IT9350164 Torrente Vasi
IT9350165 Torrente Portello
IT9350166 Vallone Fusolano (Cinquefrondi)
IT9350167 Valle Moio (Delianova)
IT9350168 Fosso Cavaliere (Cittanova)
IT9350169 Contrada Fossia (Maropati)
IT9350170 Scala-Lemmeni
IT9350171 Spiaggia di Pilati
IT9350172 Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi
IT9350173 Fondali di Scilla
IT9350174 Monte Tre Pizzi
IT9350175 Piano Abbruschiato
IT9350176 Monte Campanaro
IT9350177 Monte Scrisi
IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano
IT9350179 Alica
IT9350180 Contrada Scala
IT9350181 Monte Embrisi e Monte Torrione
IT9350182 Fiumara Careri
IT9350183 Spiaggia di Catona

Regione Sicilia
ITA010001 Isole dello Stagnone di Marsala
ITA010002 Isola di Marettimo
ITA010003 Isola di Levanzo
ITA010004 Isola di Favignana
ITA010005 Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara
ITA010006 Paludi di Capo Feto e Margi Spano'
ITA010007 Saline di Trapani
ITA010008 Complesso Monte Bosco e Scorace
ITA010009 Monte Bonifato
ITA010010 Monte San Giuliano
ITA010011 Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice
ITA010012 Marausa: Macchia a Quercus calliprinos
ITA010013 Bosco di Calatafimi
ITA010014 Sciare di Marsala
ITA010015 Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)
ITA010016 Monte Cofano e Litorale
ITA010017 Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
ITA010018 Foce del Torrente Calatubo e dune
ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele
ITA010020 Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua

ITA010021	Saline di Marsala
ITA010022	Complesso Monti di S. Ninfa - Gibellina e Grotta di S. Ninfa
ITA010023	Montagna Grande di Salemi
ITA010024	Fondali dell'isola di Favignana
ITA010025	Fondali del Golfo di Custonaci
ITA010026	Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala
ITA020001	Rocca di Cefalù
ITA020002	Boschi di Gibilmanna e Cefalù
ITA020003	Boschi di San Mauro Castelverde
ITA020004	Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi
ITA020005	Isola delle Femmine
ITA020006	Capo Gallo
ITA020007	Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso
ITA020008	Rocca Busambra e Rocche di Rao
ITA020009	Cala Rossa e Capo Rama
ITA020010	Isola di Ustica
ITA020011	Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S.Andrea
ITA020012	Valle del Fiume Oreto
ITA020013	Lago di Piana degli Albanesi
ITA020014	Monte Pellegrino
ITA020015	Complesso Calanchivo di Castellana Sicula
ITA020016	Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero
ITA020017	Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare
ITA020018	Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara
ITA020019	Rupi di Catalfano e Capo Zafferano
ITA020020	Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono
ITA020021	Montagna Longa, Pizzo Montanello
ITA020022	Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena
ITA020023	Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana
ITA020024	Rocche di Ciminna
ITA020025	Bosco di S. Adriano
ITA020026	Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda
ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020028	Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020029	Monte Rose e Monte Pernice
ITA020030	Monte Matassaro, Monte Gradara ed Monte Signora
ITA020031	Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020032	Boschi di Granza
ITA020033	Monte San Calogero (Termini Imerese)
ITA020034	Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi
ITA020035	Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
ITA020036	Monte Triona e Monte Colomba
ITA020037	Monti Barracu', Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone
ITA020038	Sugherete di Contrada Serradaino
ITA020039	Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna
ITA020040	Monte Zimmara (Gangi)
ITA020041	Monte San Calogero (Gangi)
ITA020042	Rocche di Entella
ITA020043	Monte Rosamarina e Cozzo Famo'
ITA020044	Monte Grifone
ITA020045	Rocca di Sciara
ITA020046	Fondali dell'isola di Ustica
ITA020047	Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo
ITA030001	Stretta di Longi
ITA030002	Torrente Fiumetto e Pizzo D'Uncina
ITA030003	Rupi di Taormina e Monte Veneretta

ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni
ITA030005 Bosco di Malabotta
ITA030006 Rocca di Novara
ITA030007 Affluenti del Torrente Mela
ITA030008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri
ITA030009 Pizzo Mualio, Montagna di Verna'
ITA030010 Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi
ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare
ITA030012 Laguna di Oliveri - Tindari
ITA030013 Rocche di Alcara Li Fusi
ITA030014 Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa
ITA030015 Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio
ITA030016 Pizzo della Battaglia
ITA030017 Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi
ITA030018 Pizzo Michele
ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agro'
ITA030020 Fiume San Paolo
ITA030021 Torrente San Cataldo
ITA030022 Lecceta di S. Fratello
ITA030023 Isola di Alicudi
ITA030024 Isola di Filicudi
ITA030025 Isola di Panarea e Scogli Viciniori
ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio
ITA030027 Isola di Vulcano
ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri)
ITA030029 Isola di Salina (Stagno di Lingua)
ITA030030 Isola di Lipari
ITA030031 Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea
ITA030032 Capo Milazzo
ITA030033 Capo Calava'
ITA030034 Rocche di Roccella Valdemone
ITA030035 Alta Valle del Fiume Alcantara
ITA030036 Riserva naturale del Fiume Alcantara
ITA030037 Fiumara di Floresta
ITA030038 Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesaro'
ITA030039 Monte Pelato
ITA030040 Fondali di Taormina - Isola Bella
ITA030041 Fondali dell'isola di Salina
ITA040001 Isola di Linosa
ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione
ITA040003 Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa
ITA040004 Foce del Fiume Verdura
ITA040005 Monte Cammarata - Contrada Salaci
ITA040006 Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
ITA040007 Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina
ITA040008 Maccalube di Aragona
ITA040009 Monte San Calogero (Sciacca)
ITA040010 Litorale di Palma di Montechiaro
ITA040011 La Montagnola e Acqua Fitusa
ITA040012 Fondali di Capo San Marco - Sciacca
ITA050001 Biviere e Macconi di Gela
ITA050002 Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)
ITA050003 Lago Soprano
ITA050004 Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale
ITA050005 Lago Sfondato
ITA050006 Monte Conca

ITA050007 Sughereta di Niscemi
ITA050008 Rupe di Falconara
ITA050009 Rupe di Marianopoli
ITA050010 Pizzo Muculufa
ITA050011 Torre Manfria
ITA060001 Lago Ogliastro
ITA060002 Lago di Pergusa
ITA060003 Lago di Pozzillo
ITA060004 Monte Altesina
ITA060005 Lago di Ancipa
ITA060006 Monte Sambughetti, Monte Campanito
ITA060007 Vallone di Piano della Corte
ITA060008 Contrada Giammaiano
ITA060009 Bosco di Sperlinga, Alto Salso
ITA060010 Vallone Rossomanno
ITA060011 Contrada Caprara
ITA060012 Boschi di Piazza Armerina
ITA060013 Serre di Monte Cannarella
ITA060014 Monte Chiapparo
ITA060015 Contrada Valanghe
ITA070001 Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga
ITA070002 Riserva naturale Fiume Freddo
ITA070003 La Gurna
ITA070004 Timpa di Acireale
ITA070005 Bosco di Santo Pietro
ITA070006 Isole dei Ciclopi
ITA070007 Bosco del Flascio
ITA070008 Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi
ITA070009 Fascia altomontana dell'Etna
ITA070010 Dammusi
ITA070011 Poggio S. Maria
ITA070012 Pineta di Adrano e Biancavilla
ITA070013 Pineta di Linguaglossa
ITA070014 Monte Baracca, Contrada Giarrita
ITA070015 Canalone del Tripodo
ITA070016 Valle del Bove
ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera
ITA070018 Piano dei Grilli
ITA070019 Lago Gurrida e Sciare di S. Venera
ITA070020 Bosco di Milo
ITA070021 Bosco di S. Maria La Stella
ITA070022 Bosco di Linera
ITA070023 Monte Minardo
ITA070024 Monte Arso
ITA070025 Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto
ITA070026 Forre laviche del Fiume Simeto
ITA070027 Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti
ITA070028 Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi)
ITA080001 Foce del Fiume Irmino
ITA080002 Alto corso del Fiume Irmino
ITA080003 Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)
ITA080004 Punta Braccetto, Contrada Cammarana
ITA080005 Isola dei Porri
ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro
ITA080007 Spiaggia Maganuco
ITA080008 Contrada Religione

ITA080009 Cava d'Ispica
ITA080010 Fondali Foce del Fiume Irminio
ITA090001 Isola di Capo Passero
ITA090002 Vendicari
ITA090003 Pantani della Sicilia sud orientale
ITA090004 Pantano Morghella
ITA090005 Pantano di Marzamemi
ITA090006 Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA090007 Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli
ITA090008 Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino
ITA090009 Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
ITA090010 Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino
ITA090011 Grotta Monello
ITA090012 Grotta Palombara
ITA090013 Saline di Priolo
ITA090014 Saline di Augusta
ITA090015 Torrente Sapillone
ITA090016 Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello
ITA090017 Cava Palombieri
ITA090018 Fiume Tellesimo
ITA090019 Cava Cardinale
ITA090020 Monti Climiti
ITA090021 Cava Contessa - Cugno Lupo
ITA090022 Bosco Pisano
ITA090023 Monte Lauro
ITA090024 Cozzo Ogliastri
ITA090025 Invaso di Lentini
ITA090026 Fondali di Brucoli - Agnone
ITA090027 Fondali di Vendicari
ITA090028 Fondali dell'isola di Capo Passero

Regione Sardegna
ITB010001 Isola Asinara
ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio
ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona
ITB010004 Foci del Coghinas
ITB010006 Monte Russu
ITB010007 Capo Testa
ITB010008 Arcipelago La Maddalena
ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo
ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITB010011 Stagno di San Teodoro
ITB010042 Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
ITB010082 Isola Piana
ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano
ITB011109 Monte Limbara
ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB011155 Lago di Baratz - Porto Ferro
ITB012211 Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB020012 Berchida e Bidderosa
ITB020013 Palude di Osalla
ITB020014 Golfo di Orosei
ITB020015 Area del Monte Ferru di Tertenia
ITB020040 Valle del Temo
ITB020041 Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone

ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB021107	Monte Albo
ITB021156	Monte Gonare
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
ITB022214	Lido di Orrì
ITB022215	Riu Sicaderba
ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
ITB030036	Stagno di Cabras
ITB030037	Stagno di Santa Giusta
ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
ITB030039	Isola Mal di Ventre
ITB030080	Catalano
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
ITB032219	Sassu - Cirras
ITB032228	Is Arenas
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
ITB032239	San Giovanni di Sinis
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis
ITB040021	Costa di Cagliari
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
ITB040026	Isola del Toro
ITB040027	Isola di San Pietro
ITB040028	Punta S'Aliga
ITB040029	Costa di Nebida
ITB040030	Capo Pecora
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
ITB040055	Campu Longu
ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040081	Isola della Vacca
ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB041111	Monte Linas - Marganai
ITB041112	Giara di Gesturi
ITB042207	Canale su Longuvresu
ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
ITB042210	Punta Giunchera
ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
ITB042218	Stagno di Piscinnì
ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
ITB042223	Stagno di Santa Caterina
ITB042225	Is Pruinis

ITB042226	Stagno di Porto Botte
ITB042230	Porto Campana
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
ITB042236	Costa Rei
ITB042237	Monte San Mauro
ITB042241	Riu S. Barzolu
ITB042242	Torre del Poetto
ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)

05A06722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 16 giugno 2005 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Rovigo.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dell'indizione di un'assemblea di tutto il personale dipendente. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2005

Il direttore regionale: PARDI

05A06664

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 24 giugno 2005, n. **28/05.**

Circolare in materia di distacco e cassa integrazione.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana

- *assessorato lavoro*
- *ufficio regionale del lavoro*
- *ispettorato del lavoro*

Alla provincia autonoma di Bolzano

- *assessorato lavoro*

Alla provincia autonoma di Trento

- *assessorato lavoro*

All'INPS

- *direzione generale*

All'INAIL

- *direzione generale*

Alla direzione generale per l'attività ispettiva

Al SECIN

I. *I presupposti di legittimità del distacco.*

Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro per soddisfare un interesse proprio invia uno o più lavoratori alle dipendenze di un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità e la sussistenza di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.

Con riferimento al requisito dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve «soddisfare un proprio interesse». Particolare attenzione va dunque riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legislativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto. A tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero ha altresì osservato come l'interesse che legittima il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.

Occorre, inoltre, chiarire che non si può ritenere autonomaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per sé solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733).

In questo senso anche la già richiamata circolare n. 3/2004 ha precisato, da un lato, che la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e, dall'altro lato, che la precedente prassi amministrativa aveva comunque riconosciuto necessari, anche in questa ipotesi, tanto il requisito dell'interesse del distaccante quanto quello della temporaneità del distacco.

II. *Il ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva.*

È in questo contesto che deve essere valutata la liceità del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione della attività produttiva.

Detta ipotesi solleva infatti alcuni profili di criticità con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinché la prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.

Poiché, infatti, il distacco integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165), deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere

tanto l'interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro.

Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimità del distacco (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751 già richiamata dalla circolare n. 3/2004), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.

La possibilità quindi di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinché i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l'impresa, temporaneamente in crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto più che l'operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attività produttiva.

In questo senso depone anche il confronto con la specifica ipotesi di distacco prevista dall'art. 8, legge n. 236/1993. La norma in esame rinvia, infatti, ad accordi collettivi che regolamentino il distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo.

In questo caso l'interesse che legittima il distacco è quello dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente l'interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, a fronte del filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione, l'autonomo interesse del distaccante può anche mancare ovvero può, in questa ipotesi, coincidere con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo al distaccatario.

Non sembra, peraltro, che questa ipotesi possa essere estesa in via analogica a quella in esame sia per la natura eccezionale della fattispecie sia per la differenza sussistente fra una situazione tendenzialmente irreversibile, quale quella che porta ad una procedura di licenziamento collettivo, rispetto ad una ipotesi di temporanea concentrazione dell'attività produttiva cui è possibile far fronte con un trattamento di integrazione salariale.

Peraltro proprio il dato della temporaneità può consentire una ricostruzione dell'interesse del distaccante che, nella ipotesi prospettata, sia ulteriore rispetto ad una mera opportunità di escludere il ricorso alla cassa integrazione. Da questa prospettiva sembra anche possibile accordare rilevanza come presupposto di fatto al gruppo di impresa entro cui ricondurre l'operazione di distacco.

Poiché infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del volume d'attività dell'impresa distaccante, si può configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla cassa integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attività, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere per sé sola sulla crescita professionale dei lavoratori.

A fronte di tali considerazioni si può pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attività dell'impresa — ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza (Cass. 2 novembre 1999, n. 12224) — ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Infine, con riferimento alle concrete modalità operative si ritiene opportuno rilevare che:

1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico;

2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i presupposti di legittimo ricorso all'istituto ma anche i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina ed, in particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria.

Roma, 24 giugno 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

05A06673

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 luglio 2005

Dollaro USA	1,1883
Yen giapponese	133,03
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	30,074
Corona danese	7,4528
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67735
Fiorino ungherese	247,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0407
Corona svedese	9,4352
Tallero sloveno	239,44
Corona slovacca	38,270
Franco svizzero	1,5521
Corona islandese	78,47
Corona norvegese	7,9140
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3248
Nuovo Leu romeno	3,5963
Rublo russo	34,2810
Nuova lira turca	1,6050
Dollaro australiano	1,6039
Dollaro canadese	1,4747
Yuan cinese	9,8350
Dollaro di Hong Kong	9,2377
Rupia indonesiana	11734,46
Won sudcoreano	1249,97
Ringgit malese	4,5165
Dollaro neozelandese	1,7628
Peso filippino	66,872
Dollaro di Singapore	2,0196
Baht tailandese	49,386
Rand sudafricano	8,2023

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06840

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza, della procedura di liquidazione coatta amministrativa, della società «FI.RE.STA S.r.l.», in Torino.

Con decreto del 20 giugno 2005, il Ministro delle attività produttive ha provveduto a nominare in sostituzione del sig. Nurra Sergio componente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «FI.RE.STA S.r.l.», in l.c.a., la sig.ra Petrarchin Tiziana, creditore.

Il predetto comitato di sorveglianza è pertanto composto da:

Uniriscossioni S.p.a., già CON.RI.T. S.p.a., con sede in via Arcivescovado n. 6 Torino - creditore, presidente;

Gobbo Mario, domiciliato c/o avv. Andrea Galasso con studio in via Monte di Pietà n. 1 Torino - creditore;

Petrarchin Tiziana, domiciliata c/o avv. Andrea Galasso con studio in via Monte di Pietà n. 1 Torino - creditore.

05A06682

Modifica della forma giuridica e dell'ambito operativo consentito alla società «Helita Fiduciaria S.p.a.», in Milano

Con decreto 24 giugno 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 30 maggio 1975, modificato in date 12 luglio 1983 e 3 luglio 1986, alla società «Helita S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 03646720155, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Helita Fiduciaria S.p.a.» e l'ambito operativo consentito, limitato all'attività fiduciaria.

05A06730

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36341 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Silva S.r.l., con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36342 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ventana Cargo S.p.a., con sede in Cavenago di Brianza (Milano), unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36343 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Elman S.p.a., con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2004 al 17 novembre 2005.

Con decreto n. 36344 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Engineering Montaggi Italia S.r.l., con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 36345 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della North Bel International S.r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36346 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della VE.PO.L. S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 febbraio 2006.

Con decreto n. 36347 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. (CEIAS) S.r.l., con sede in Bari, unità di Matera e Potenza, per il periodo dal 10 aprile 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 36348 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. (CEIAS) S.r.l., con sede in Bari, unità di Matera e Potenza, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 9 aprile 2004.

Con decreto n. 36349 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurogroup c/o FS Roma Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 36351 del 10 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della L.F. Later Siciliana S.p.a., con sede in Palermo, unità di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 agosto 2004 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 36268 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della C.P.C. Compagnia prodotti conservati S.p.a., con sede in Salerno, unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 36269 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pagnossin S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36270 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 agosto 2005.

Con decreto n. 36271 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maxima S.r.l., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36272 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cartiera italiana S.r.l., con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006.

Con decreto n. 36273 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lineager S.p.a. con sede in Bovisio-Masciago (Milano), unità di Bovisio-Masciago (Milano) per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36274 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Donora Elettrodomestici S.p.a. con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36275 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pometon S.p.a., con sede in Martellago (Venezia), unità di Martellago (Venezia), Mestre (Venezia), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36276 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Grifo Cornici di Belloni Mario società in accomandita semplice, con sede in Magione (Perugia), unità di Magione (Perugia), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36277 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Orlandi S.p.a., con sede in Milano, unità di Formigliana (Vercelli) con cessazione del reparto retrazione, per il periodo dal 25 febbraio 2005 al 24 febbraio 2006.

Con decreto n. 36278 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SGL Filati S.p.a., con sede in Bergamo, unità di San Giovanni Lupatoto (Verona), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006,

Con decreto n. 36279 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Montello S.p.a., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36280 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Gruppo Cordenons S.p.a., con sede in Milano, unità di Scurelle (Trento), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36281 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Festi & Rasini S.p.a., con sede in Villa D'Ogna (Bergamo), unità di Villa D'Ogna (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36282 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bellco S.r.l. con sede in Milano, unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 luglio 2005.

Con decreto n. 36283 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fabfin S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Massa e Cozzile (Pistoia), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36284 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Finproject S.p.a., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Ancarano (Teramo), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36285 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari), San Gavino (Cagliari), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 7 settembre 2005.

Con decreto n. 36286 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tevi Trafilerie e viterie italiane S.r.l., con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza), unità di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36287 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ferrari e Bellotti S.p.a., con sede in Sant'Olcese (Genova), unità di Sant'Olcese (Genova), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36288 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mattel S.r.l., con sede in Oleggio Castello (Novara), unità di Oleggio Castello (Novara), cessazione attività settore operazioni industriali e accessorie, per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36289 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della I.M.S. S.r.l., con sede in Induno Olona (Varese), unità di Morra de Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 agosto 2005.

Con decreto n. 36290 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ultimo Jeans System S.r.l., con sede in Mongrassano (Cosenza), unità di Mongrassano (Cosenza), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36291 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Annabella Club S.r.l., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36292 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Foderauto Bruzia S.p.a., con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di: Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006.

Con decreto n. 36293 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Johnson Controls Interiors S.r.l, con sede in Rivoli (Torino), unità di Cicerale (Salerno), Melfi (Potenza), Rocca D'Evandro (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 agosto 2005.

Con decreto n. 36294 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale Lawer S.p.a., con sede in Cossato (Biella), unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36295 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Società Trentina lieviti S.p.a., con sede in Trento, unità di Trento, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36296 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FDG S.p.a., con sede in Milano, unità di Gozzano (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36297 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mattel Manufacturing Europe S.r.l., con sede in Oleggio Castello (Novara), unità di Oleggio Castello (Novara), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36298 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Giugar di Salvatore Marra & C. società in accomandita semplice, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 maggio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36299 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Le Manifatture S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36300 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tema Societa cooperativa a responsabilita, con sede in Aulla (Massa Carrara), unità di Aulla (Massa Carrara), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36301 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Orizio Paolo S.p.a., con sede in Rodengo-Saiano (Brescia), unità di Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 15 marzo 2005 al 14 marzo 2006.

Con decreto n. 36302 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della RT Multimedia S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 23 febbraio 2005 al 22 febbraio 2006.

Con decreto n. 36303 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis c/o Oliit S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31º luglio 2005.

Con decreto n. 36304 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 36305 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diebold Italia S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), unità di Bologna, Ivrea (Torino), Napoli, Roma, San Mauro Torinese (Torino), Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36306 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della TRW Automotive Italia S.p.a., con sede in Torino, unità di Livorno, per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 luglio 2005.

Con decreto n. 36307 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SIGLA scietà cooperativa a responsabilità, con sede in Forlì, unità di Scandicci (Firenze), Forlì, Napoli, Sassari, Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36308 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Poligrafico calcografia e cartevalori S.p.a., con sede in Roma, unità di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36309 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Europoligrafico S.p.a., con sede in Milano, unità di Cremona, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36310 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Zani Serafino S.r.l., con sede in Lumezzane (Brescia), unità di Lumezzane (Bresica), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36311 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salriale per crisi aziendale della Runway S.r.l., con sede in Scandiano (Reggio Emilia), unità di Scandiano (Reggio Emilia) per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 36312 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Gruppo Beta S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), Solignano (Parma), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 luglio 2005.

Con decreto n. 36313 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Europlastic S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36314 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Graniti Gallura S.r.l., con sede in Calangianus (Sassari), unità di Arzachena (Sassari) e Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36315 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Borregaard Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Madone (Bergamo), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36316 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sysdata Italia S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Napoli Roma, per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36317 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rieter Automotive Fimit S.p.a., con sede in Milano, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36318 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Officina Meccanica Bertino Ivrea S.r.l., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea, per il periodo dal 15 marzo 2005 al 14 settembre 2005.

Con decreto n. 36319 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Circeo Filati S.r.l., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 25 marzo 2005 al 24 settembre 2005.

Con decreto n. 36320 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis c/o CMS S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36321 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat GM Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 30 ottobre 2004.

Con decreto n. 36322 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 25 ottobre 2004 all'8 gennaio 2005.

Con decreto n. 36323 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per i periodi:

dal 5 aprile 2004 al 16 aprile 2004;

dal 10 maggio 2004 al 14 maggio 2004;

dal 31 maggio 2004 al 4 giugno 2004;

dal 21 giugno 2004 al 25 giugno 2004;

dal 5 luglio 2004 al 9 luglio 2004.

Con decreto n. 36324 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pulintec Servizi S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 36326 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Larix S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

Con decreto n. 36332 del 9 giugno 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 maggio 2006.

05A06735 - 05A06739

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36350 del 10 giugno 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36007 del 6 maggio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ferroser S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 16 aprile 2003 al 15 aprile 2004.

Con decreto n. 36325 del 9 giugno 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34924 del 12 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 10 gennaio 2005 al 2 maggio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Intermoda Collection S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia), unità di Umbertide, per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

05A06736 - 05A06738

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36266 del 9 giugno 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 34910 del 12 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 10 gennaio 2005 al 2 maggio 2005 della Intermoda Collection S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia), unità di Umbertide.

05A06737

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Reductil»

Estratto di determinazione UPC/3793 del 28 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll Deutschland GmbH, con sede in Rathausplatz 10-12, Ludwigshafen, Germania.

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Confezione:

A.I.C. n. 034439012/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439036/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439063/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439087/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439099/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439113/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439149/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439164/M - 280 capsule 15 mg in blister.

È ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia, Latina, con codice fiscale 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Telfast».

Estratto provvedimento UPC/II/1994 del 20 giugno 2005

Specialità medicinale: TELFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033303037/M - «180» 20 compresse rivestite con film 180 mg;

A.I.C. n. 033303049/M - «120» 20 compresse rivestite con film 120 mg.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0151/003-004/II/023,II/024,II/0,25,N01.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: adeguamento degli standard terms.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta azione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cosopt».

Estratto provvedimento UPC/II/1995 del 20 giugno 2005

Specialità medicinale: COSOPT.

Confezioni:

034242014/M - collirio soluzione 2% + 0,5%, 1 flacone 5 ml con dosatore ocromer plus;

034242026/M - collirio soluzione 2% + 0,5%, 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus;

034242038/M - collirio soluzione 2% + 0,5%, 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: n. DK/H/134/01/N001.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: adeguamento degli standards terms.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta azione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nebilox».

Estratto provvedimento UPC/II/1996 del 20 giugno 2005

Specialità medicinale: NEBILOX.

Confezioni: 032209013/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: n. NL/H/0102/001/II/17.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 3.2 S.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento UPC/II/1963 del 24 maggio 2005 ed ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Propecia».

Estratto provvedimento UPC/II/1997 del 20 giugno 2005

Specialità medicinale: PROPECIA.

Confezioni:

034237014/M - 7 compresse filmrivestite 1 mg;

034237026/M - 28 compresse filmrivestite 1 mg;

034237038/M - 30 compresse filmrivestite 1 mg;

034237040/M - 84 compresse filmrivestite 1 mg;

034237053/M - 98 compresse filmrivestite 1 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0158/001/N001,W006,II010.

Tipo di modifica: modifica stampati, aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo. Aggiunta di un fornitore alternativo del Delta - 5 - Aza - Acid, materiale di partenza utilizzato nella fabbricazione della sostanza attiva finasteride.

Il titolare dell'autorizzazone all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Triapin».

Estratto provvedimento UPC/II/1998 del 20 giugno 2005

Specialità medicinale: TRIAPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034095012/M - «mite» blister 14 compresse filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095024/M - «mite» blister 28 compresse filmrivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095036/M - blister 14 compresse filmrivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034095048/M - blister 28 compresse filmrivestite 5 mg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0141/001-002.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: adeguamento degli standard terms, aggiunta ATC, modifica della dicitura relativa alle condizioni di conservazione e sugli effetti relativi alla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta azione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oliclinomel».

Estratto provvedimento UPC/II/1999 del 22 giugno 2005

Specialità medicinale: OLICLINOMEL.

Confezioni:

035467012/M - N-4-550E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467024/M - N-4-550E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467036/M - N-4-550E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467048/M - N-4-550E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467051/M - N-5-800E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467063/M - N-5-800E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467075/M - N-5-800E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467087/M - N-5-800E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467099/M - N-6-900E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467101/M - N-6-900E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467113/M - N-6-900E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467125/M - N-6-900E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467137/M - N-7-1000E, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467149/M - N-7-1000E, 4 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467152/M - N-7-1000E, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467164/M - N-7-1000E, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467176/M - N-4-550, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467188/M - N-4-550, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467190/M - N-4-550, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467202/M - N-4-550, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467214/M - N-5-800, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467226/M - N-5-800, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467238/M - N-5-800, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467240/M - N-5-800, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467253/M - N-6-900, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467265/M - N-6-900, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467277/M - N-6-900, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467289/M - N-6-900, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

035467291/M - N-7-1000, 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

035467303/M - N-7-1000, 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

035467315/M - N-7-1000, 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

035467327/M - N-7-1000, 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0180/001-008/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del limite massimo del lotto di produzione dell'emulsione lipidica: da 3500/4000 a 7000/8000 lt.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Videx».

Estratto provvedimento UPC/II/2000 del 22 giugno 2005

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

A.I.C. n. 028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

A.I.C. n. 028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

A.I.C. n. 028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

A.I.C. n. 028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone;

A.I.C. n. 028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

A.I.C. n. 028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

A.I.C. n. 028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

A.I.C. n. 028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/001,002,003,004,011,012,013,014,015/II/031 e II/34.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni i 4.4, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già non prodotti possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2001 del 22 giugno 2005

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341131/M - polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341143/M - polvere non tamponata 4 g 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/009,010/II/031,II/29,II/34.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e modifica del metodo di somministrazione della polvere non tamponata.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già non prodotti possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06700 - 05A06701

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501157/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.